

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

923^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-65

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 67-89

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 91-99

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4656) **MARITATI ed altri.** – *Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(4673) **MILIO e PETTINATO.** – *Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata*

(4738) – *Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari:

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*
 PREIONI (LFNP) 2, 3, 5 e *passim*
 FASSONE (DS), relatore 3, 4, 5 e *passim*
 BUCCIERO (AN) 5, 6, 27
 SCOPELLITI (FI) 3, 6, 18 e *passim*

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia Pag. 6, 7, 9 e *passim*
 GRECO (FI) 9, 28, 29
 * GASPERINI (LFNP) 12, 13, 20 e *passim*
 RUSSO SPENA (Misto-RCP) 14, 19, 21 e *passim*
 SALVATO (DS) 17
 PETTINATO (Verdi) 18, 20
 PINTO (PPI) 23
 MELONI (Misto-PSd'Az) 25
 RUSSO (DS) 29, 30
 CALLEGARO (CCD) 31
 CORTELLONI (UDEUR) 32
 PERA (FI) 34

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 36, 37
 ANGIUS (DS) 36, 37

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738:

PRESIDENTE 37, 38
 FASSONE (DS), relatore 37, 38
 * GASPERINI (LFNP) 38

Discussione e approvazione:

(4489) **Deputati BERRUTI ed altri.** – *Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (Approvato dalla Camera dei deputati):*

CASTELLANI Pierluigi (PPI), relatore 39

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 40, 41
 TABLADINI (LFNP) 40

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-IdV-DP; Misto-IDP; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI.

NOVI (FI)	Pag. 40	(1265) PREIONI. - <i>Passaggio di avvocati negli organici della magistratura</i>	
MELE (DS)	41	(2178) SERENA. - <i>Passaggio di avvocati negli organici della magistratura</i>	
DISEGNI DI LEGGE		(4086) MACERATINI ed altri. - <i>Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria</i>	
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4489:		(4497) BATTAGLIA ed altri. - <i>Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario:</i>	
PRESIDENTE41, 42, 43 e <i>passim</i>	PRESIDENTE	Pag. 52, 53, 56 e <i>passim</i>
GRECO (FI)	41	CORTELLONI (UDEUR)	53
CORTELLONI (UDEUR)	42	CALLEGARO (CCD)	56
CALLEGARO (CCD)	43	CENTARO (FI)	57
CENTARO (FI)	43	PINTO (PPI)	57
PETTINATO (Verdi)	43	PERA (FI)	59
PERA (FI)	43		
ANTOLINI (LFNP)	44	PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO	
* BUCCIERO (AN)	44	SULLA MANCATA ASSEGNAZIONE ALL'ITALIA DI UN SEGGIO NON PERMANENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE	
TABLADINI (LFNP)	44, 45	PRESIDENTE	61, 62
MAGGI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	45	CALLEGARO (CCD)	61
RUSSO (DS)	45	PER FATTO PERSONALE	
		PRESIDENTE	62, 63, 64
		PREIONI (LFNP)	62, 63, 64
SULL'ORDINE DEI LAVORI		ALLEGATO A	
PRESIDENTE	46	DISEGNO DI LEGGE N. 4656-4673-4738:	
DISEGNI DI LEGGE		Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno n. 750	67
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4489:		Articolo 6 ed emendamento	74
CASTELLANI Pierluigi (PPI), <i>relatore</i>	46	Articolo 7 ed emendamento	75
MAGGI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	47	Articolo 8	76
RUSSO (DS)	47	Articolo 9 ed emendamenti	77
PREIONI (LFNP)	47	Articolo 10 ed emendamento	80
CALLEGARO (CCD)	47, 48	Articolo 11 ed emendamenti	80
BUCCIERO (AN)	48	Articolo 12	82
FOLLIERI (PPI)	48	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12	82
GRECO (FI)	48, 49	Articolo 13 ed emendamenti	84
		Articolo 14	85
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738:		Articolo 15 ed emendamento	85
FASSONE (DS), <i>relatore</i>	49	Articolo 16	86
		Proposta di coordinamento n. 1	87
SULL'ORDINE DEI LAVORI			
PRESIDENTE49, 50, 51 e <i>passim</i>		
SCOPELLITI (FI)49, 50, 51		
PREIONI (LFNP)	51		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738			
PRESIDENTE	52		
Discussione:			
(4563) <i>Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura</i>			
(88) LISI. - <i>Passaggio di avvocati negli organici della magistratura</i>			

DISEGNO DI LEGGE N. 4489:

Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1	Pag. 87
Articolo 1 ed emendamento	87

*ALLEGATO B***DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	91
-------------------------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	Pag. 91
-------------------------------------	---------

INTERROGAZIONI

Annunzio	65
Interrogazioni	92
Da svolgere in Commissione	99

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 6 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Dispone il rinvio alla seduta pomeridiana del seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4656) MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea

(4673) MILIO e PETTINATO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(4738) – Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 4 del testo unificato proposto dalla Commissione. Passa quindi all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, sul 5.100.

PREIONI (*LFNP*). L'emendamento 5.100 introduce la figura del magistrato di sorveglianza per il controllo delle espulsioni. Qualora il relatore ed il Governo fossero disponibili ad esprimere parere favorevole, si potrebbe mantenere soltanto il comma 2.

FASSONE, *relatore*. L'emendamento 5.115 armonizza le situazioni nelle quali è consentito l'arresto fuori dei casi di flagranza.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione del 5.114 e di quelli a firma del relatore.

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti e passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.100, che si intende illustrato.

PREIONI (*LFNP*). Non appare opportuno e costituisce precedente non positivo anticipare l'illustrazione ed il parere del relatore su emendamenti ad articoli successivi a quelli non ancora approvati. Chiede che fino all'arrivo del rappresentante del Governo sia data la possibilità a tutti i Gruppi, anche a quelli che hanno esaurito il tempo a disposizione, di illustrare la propria posizione sulla materia in esame.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,08.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Riprende la seduta ed invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 5.107, 5.114 e 5.115, mentre è contrario a tutti i rimanenti emendamenti.

PREIONI (*LFNP*). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione dell'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Dispone la votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento; avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,35.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

PREIONI (*LFNP*). Trasforma il 5.100, che ritira insieme al 5.101, nell'ordine del giorno n. 750. (*v. Resoconto stenografico*).

FASSONE, *relatore*. È contrario al distacco presso il Ministero di un magistrato di sorveglianza, mentre sarebbe favorevole ad un accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione per il potenziamento di tale ufficio.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore e accoglie l'ordine del giorno n. 750 come raccomandazione.

PREIONI (*LFNP*). Riformula l'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore.

GRECO (*FI*). Ritira il 5.102, analogo nella sostanza al 5.103, la cui formulazione è preferibile sotto il profilo procedurale, confermando peraltro il limite dei tre anni di pena detentiva per la misura alternativa dell'espulsione.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 5.103 e il 5.104.

PRESIDENTE. Il 5.105 è precluso dalla mancata approvazione del 5.100.

Il Senato, con successive votazioni, respinge il 5.106, il 5.108, gli identici 5.109 e 5.110, il 5.111, il 5.112 e il 5.113 e approva il 5.107, il 5.114 e il 5.115. È quindi approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 6 e invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento ad esso riferito.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva il 6.100 e l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

GASPERINI (*LFNP*). Illustra il 7.100.

FASSONE, *relatore*. È contrario alla perdita automatica del permesso di soggiorno.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 7.100 e approva l'articolo 7. È poi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO (*FI*). Dà per illustrati i propri emendamenti.

GASPERINI (*LFNP*). Illustra il 9.101, ritenendo che si debba restituire alla pena il suo significato rieducativo senza prevedere ulteriori benefici. (*Applausi dal Gruppo AN*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Il 9.102, il 9.104 e il 9.105, richiamando la concezione della politica carceraria propria di uno Stato di diritto, estendono a tutti i detenuti il beneficio della liberazione anticipata, escludendo il doppio binario per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

FASSONE, *relatore*. Illustra il 9.106 ed esprime parere contrario, con diverse motivazioni, a tutti gli emendamenti all'articolo 9.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Invita il relatore ad inserire nell'emendamento 9.106 la previsione dell'espressa pronuncia del giudice sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 54-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per evitare conflitti tra le assunzioni di determinazioni amministrative e giudiziarie. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

FASSONE, *relatore*. Accoglie l'invito del Sottosegretario, proponendo un nuovo testo dell'emendamento 9.106. (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge gli identici 9.100 e 9.101.

SALVATO (*DS*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 9.102, ritenendo che la sussistenza del doppio regime e l'ancoraggio dei benefici

non alla personalità del detenuto ma al reato commesso costituiscono un tradimento del dettato costituzionale e la negazione del fine rieducativo della pena. (*Applausi del senatore Russo Spena*).

PETTINATO (*Verdi*). Sottoscrive l'emendamento 9.102 e dichiara voto favorevole.

SCOPELLITI (*FI*). Annuncia il proprio voto favorevole.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.102, 9.103, 9.104 e 9.105. Risultano invece approvati l'emendamento 9.106 (Nuovo testo) e l'articolo 9 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

FASSONE, *relatore*. L'articolo fa riferimento all'esclusione da tutti i benefici penitenziari per coloro che, condannati per gravi delitti, abbiano realizzato condotta di evasione. Esprime pertanto parere contrario alla sua soppressione.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che s'intendono illustrati.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario alle proposte di soppressione poiché l'articolo ha per oggetto una procedura semplificata in materia di liberazione anticipata.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.100 e 11.101. Vengono approvati gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.100 è stato ritirato.

PETTINATO (*Verdi*). Reformula l'emendamento 12.0.101. (*v. Allegato A*).

FASSONE, *relatore*. Esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva l'emendamento 12.0.101 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). L'emendamento 13.100 propone che la detrazione di cui all'articolo 9 sia applicata in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1990, per accrescere la portata deflattiva del provvedimento. Va ricordato, peraltro, che il 1990 è l'anno in cui fu adottato l'ultimo indulto.

CENTARO (*FI*). L'emendamento 13.101 porta invece questo termine al 1° gennaio 1999 per rendere più realistica l'applicabilità della norma.

FASSONE, *relatore*. Esprime parere contrario sui due emendamenti, che dimostrano come il testo in esame affronti la materia con il necessario equilibrio.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.100 e 13.101. Vengono approvati gli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.100 è confluito nell'ordine del giorno n. 750.

GASPERINI (*LFNP*). Integra il testo dell'ordine del giorno chiedendo al Governo l'istituzione quanto meno di un osservatorio o di un ufficio di vigilanza sull'effettiva esecuzione delle pene detentive all'estero. (*v. Allegato A*).

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Trattandosi di aspetti organizzativi, accoglie il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 750 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Il Senato approva gli articoli 15 e 16.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PINTO (*PPI*). I Popolari auspicavano l'approvazione integrale del Programma di azione giudiziaria proposto dal ministro Fassino, ma l'andamento dei lavori e la complessità della materia hanno consigliato di affrontare alcune urgenze, prima tra tutte quelle del sovraffollamento nelle carceri e dell'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti stranieri che abbiano commesso dei reati. L'espulsione, individuata come nuovo tipo di misura alternativa alla detenzione, presenta senza dubbio aspetti di non facile applicazione, cui si dovrà sopperire con un'aggiunta di buona

volontà da parte delle istituzioni coinvolte. In tale ambito, sono stati previsti incrementi degli uffici di sorveglianza dei tribunali e nulla vieta che si possa procedere nella stessa direzione anche per gli uffici di questura. Annuncia quindi il voto favorevole dei senatori Popolari. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Il testo in esame risolve con efficacia alcune problematiche del mondo carcerario, in particolare quelle relative ai detenuti extracomunitari, che ormai rappresentano un terzo del totale. Resta certamente aperto il problema dei detenuti tossicodipendenti e sarebbe stato più opportuno inserire le nuove misure nel quadro di un provvedimento più ampio di clemenza. Tuttavia, i senatori del Gruppo Misto che si riconoscono nell'Ulivo voteranno a favore.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Le forze politiche, partite da un confronto serio sulle proposte di indulto o di amnistia che avevano suscitato speranze tra i detenuti e tra gli operatori del mondo carcerario, giungono ora all'approvazione di un testo modestissimo, quanto ad impatto deflativo rispetto al sovraffollamento degli istituti di pena, e per taluni aspetti inaccettabile poiché intacca le garanzie dello Stato di diritto. Per tali ragioni i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro.

BUCCIERO (*AN*). Dichiara il voto di astensione di Alleanza Nazionale, richiamando le perplessità già espresse nel corso del dibattito. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GASPERINI (*LFNP*). La mancata tutela del territorio nazionale ha come effetto l'ingresso irregolare di centinaia di migliaia di persone, molte delle quali dedite ad attività criminose. Sull'onda delle proteste per la grave situazione carceraria conseguente a questa situazione, si è giunti alla stesura di un provvedimento insoddisfacente, perché non dà garanzie sull'efficacia delle misure di espulsione e discrimina i cittadini italiani detenuti, che dovranno continuare a scontare la pena, a differenza degli extracomunitari, che potranno tornare nel loro Paese. Poiché, però, il provvedimento afferma finalmente il principio della espulsione, nella speranza che ad esso seguano misure più pregnanti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Travaglia*).

GRECO (*FI*). Dichiara l'astensione di Forza Italia, poiché è stata delusa la speranza di migliorare il testo, specie nella parte relativa alle mi-

sure di espulsione. Occorre ribadire che il provvedimento sarà inefficace e configura aspetti di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 26 della Costituzione, se non accompagnato da accordi internazionali. In realtà, si è stati costretti ad adottare queste misure per rimediare in qualche modo ai guasti prodotti dalla legge Turco-Napolitano. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RUSSO (*DS*). La legge Turco-Napolitano, pur affrontando rigorosamente il problema degli ingressi clandestini, rispetta il diritto delle persone a circolare liberamente. Equiparare gli immigrati ai delinquenti sulla base dei dati sull'affollamento carcerario è un'offesa alla dignità delle persone e non tiene conto che l'alta percentuale di detenuti extracomunitari deriva dall'impossibilità per queste persone di accedere, come i detenuti italiani, alle misure alternative fuori del carcere. Le misure in esame avranno un forte effetto deflattivo sulla popolazione carceraria e realizzano un giusto punto d'equilibrio poiché l'espulsione è prevista ma soltanto nei casi in cui la stessa sarebbe inevitabile a conclusione dell'espiazione della pena o qualora ne faccia richiesta il detenuto stesso. Positiva è anche l'estensione della liberazione anticipata in rapporto ad una partecipazione particolare al processo educativo. I Democratici di sinistra voteranno a favore, impegnandosi a portare avanti tutto il Programma di azione giudiziaria proposto dal ministro Fassino. (*Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com*).

CALLEGARO (*CCD*). L'andamento delle votazioni non ha sciolto i dubbi del CCD circa la pericolosità della normativa in esame; in particolare, desta perplessità l'introduzione del principio del silenzio-assenso da parte del giudice – in contrasto con il restante impianto dell'ordinamento penale – con riferimento al riconoscimento della libertà anticipata speciale. Comunque il Gruppo esprimerà voto favorevole, auspicando che quanto meno il provvedimento non rappresenti soltanto un insieme di buone intenzioni. (*Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Gasperini*).

CORTELLONI (*UDEUR*). Il provvedimento soddisfa numerose esigenze che si registrano nel mondo carcerario. L'UDEUR voterà pertanto a favore.

PREIONI (*LFNP*). In dissenso dal proprio Gruppo, voterà contro, visto che il vero intento della maggioranza sembra essere quello di aprire le frontiere ad una vera e propria invasione. Il senatore Russo ha infatti parlato in termini antinazionali, in contrasto con l'articolo 67 della Costituzione. Egli può essere considerato un traditore del popolo italiano. (*Vivaci commenti dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Richiama il senatore Preioni a non utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti di altri parlamentari, anche se fa piacere il richiamo alla tutela degli interessi nazionali da parte della Lega. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PERA (*FI*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto. Il disegno di legge è stato ambiguamente presentato come tendente ad alleviare la situazione penitenziaria, laddove il tema in discussione è invece quello dell'immigrazione clandestina di soggetti responsabili di reati, cioè un problema creato dalla legge Turco-Napolitano. Si affronta attraverso una discussione sul codice penale, peraltro violentandolo, un tema che riguarda l'immigrazione, come dimostrato altresì dal contenuto degli ordini del giorno accolti dal Governo. Si assiste in sostanza ad un pentimento da parte della maggioranza rispetto alla precedente politica portata avanti. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS (*DS*). L'intervento del senatore Preioni è stato gravemente offensivo nei confronti del senatore Russo – addirittura definito come traditore – cui va invece tutta la solidarietà personale e del Gruppo. (*Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI*). Considerando poi che il senatore Preioni riveste un'importante carica istituzionale all'interno del Senato, preannuncia passi ufficiali affinché determinate cariche possano essere ricoperte soltanto da persone degne della relativa funzione. (*Proteste dai Gruppi LFNP e FI*). Farà in modo che questo grave episodio non passi sotto silenzio neanche fuori dell'Aula.

PRESIDENTE. Il senatore Preioni è stato già richiamato dal Presidente e l'espressione offensiva utilizzata è stata adeguatamente stigmatizzata. Sulla sua dignità a ricoprire una determinata carica istituzionale occorre considerare che egli è stato regolarmente eletto. È ora necessario evitare di spingere oltre la polemica, pur rimanendo la libertà di assumere altre iniziative da parte di ciascuno. (*Commenti dal Gruppo DS*). Invita tutti i senatori a considerare chiusa la questione. (*Commenti fuori microfono dei senatori Pera e Gasperini*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

FASSONE, *relatore* Ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, chiede di rinviare la votazione finale del provvedimento per esigenze di coordinamento.

GASPERINI (*LFNP*). È favorevole alla richiesta, chiedendo però la possibilità di utilizzare il tempo residuo per intervenire in difesa del senatore Preioni. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

PRESIDENTE. Ciò potrà avvenire in altra sede. Poiché non si fanno altre osservazioni, rinvia la votazione finale del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda i tempi attribuiti ai Gruppi (*v. Resoconto stenografico*).

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Il provvedimento mira soltanto ad estendere i principi di legalità e del *favor rei* alle violazioni di tipo valutario, anche a seguito della direttiva europea del 1998 in materia di esportazione dei capitali. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

Sull'ordine dei lavori

TABLADINI (*LFNP*). È stata una grave mancanza da parte della Presidenza il non togliere la parola al senatore Angius allorché egli, avendo chiesto di parlare sull'ordine dei lavori, ha in realtà parlato d'altro. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Travaglia*).

NOVI (*FI*). Chiede alla Presidenza se sia stata introdotta nel Regolamento del Senato un'innovazione che consente alla maggioranza di ingiuriare i colleghi dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Callegaro*).

MELE (*DS*). Avanza analoga richiesta nei confronti del Presidente con riferimento ai colleghi dell'opposizione.

PRESIDENTE. Il senatore Angius aveva chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e, quando ha ecceduto da tale contesto, la Presidenza lo ha fatto rilevare; la pesantezza dell'offesa al senatore Russo ha però portato a consentire al Presidente del suo Gruppo di esprimere solidarietà e rammarico per l'accaduto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4489

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRECO (*FI*). Forza Italia condivide il disegno di legge in esame, che corregge un'ingiustizia contenuta nell'ordinamento.

CORTELLONI (*UDEUR*). Poiché i fatti oggetto del provvedimento non sono più sanzionabili a seguito del processo di liberalizzazione verificatosi nell'Unione europea, la parificazione delle sanzioni appare opportuna. L'*UDEUR* è pertanto favorevole. Chiede altresì di sapere quali provvedimenti abbia assunto la Presidenza nei confronti di tutti i senatori che hanno anche in passato ecceduto nelle offese ai colleghi. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

CENTARO (*FI*). L'introduzione della parità di trattamento anche nel sistema amministrativo appare opportuna.

PETTINATO (*Verdi*). I Verdi sono favorevoli.

BUCCIERO (*AN*). La norma di cui si propone la modifica è ormai illiberale, e quindi da correggere. L'approvazione dell'emendamento 0.1.100, pur apprezzabile, potrebbe però compromettere l'*iter* del disegno di legge. Chiede pertanto al presentatore di ritirarlo e di predisporre specifico disegno di legge in futuro, che Alleanza Nazionale si impegna sin d'ora a sottoscrivere.

TABLADINI (*LFNP*). Chiede che gli interventi in discussione generale dei senatori del suo Gruppo, improvvisamente chiamati a partecipare ad una riunione, siano posticipati.

PRESIDENTE. I senatori della Lega potranno intervenire in sede di dichiarazione di voto finale. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Rinuncia alla replica.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento, che reca un principio di garanzia di rilievo costituzionale.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO (*DS*). Illustra i due emendamenti che tendono ad estendere il principio di legalità a tutte le violazioni, valutarie e tributarie, nonché a quelle di carattere temporaneo ed eccezionale. È tuttavia disponibile a ritirarli se il relatore ed il rappresentate del Governo confermano un'interpretazione del provvedimento in questo senso.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, confermando l'interpretazione nel senso del principio del *favor rei*.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore e ribadisce le ragioni dell'approvazione del provvedimento, sia pure di portata parziale.

RUSSO (*DS*). Ritira gli emendamenti 0.1.100 e 1.100 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PREIONI (*LFNP*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

CALLEGARO (*CCD*). Il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, per ragioni di ordine giuridico e politico.

BUCCIERO (*AN*). Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale, ringraziando il senatore Russo per la disponibilità a ritirare gli emendamenti.

FOLLIERI (*PPI*). Il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, che introduce il principio di legalità preannunciato con il provvedimento sulle depenalizzazioni.

GRECO (*FI*). Anche Forza Italia voterà a favore.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Fassone ha presentato la proposta di coordinamento n. 1.

FASSONE, *relatore*. Dà lettura della proposta di coordinamento che si riferisce all'articolo 2. (*v. Allegato A*).

Sull'ordine dei lavori

SCOPELLITI (*FI*). Poiché sono convocate per le ore 13,30 sia la Commissione speciale per l'infanzia sia una riunione del Gruppo Forza Italia, chiede che la seduta antimeridiana termini alle ore 13 e non alle ore 13,30. (*Applausi dai Gruppi FI, PPI e LFNP*).

PRESIDENTE. Trattandosi di una decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri e poiché non vi sono sovrapposizioni temporali, non ritiene di poter accedere alla richiesta della senatrice Scopelliti. (*Commenti della senatrice Scopelliti*).

PREIONI (*LFNP*). Invita i Presidenti dei Gruppi parlamentari a non concentrare eccessivamente l'esame dei provvedimenti concernenti la stessa materia.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ritiene di raggruppare *ratione materiae* i provvedimenti per maggiore funzionalità.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Riprende l'esame della proposta di coordinamento.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1. È quindi approvato nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari». La Presidenza è autorizzata a procedere all'ulteriore coordinamento eventualmente necessario.

Discussione dei disegni di legge:

(4563) *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura*

(88) *LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(1265) *PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(2178) *SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(4086) *MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria*

(4497) *BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario*

FASSONE, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CORTELLONI (*UDEUR*). Con il provvedimento sull'accesso alla magistratura si completano gli interventi per rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, pur non essendo completata la fase transitoria che prevede ancora l'istituzione dei giudici onorari aggregati e delle sezioni stralcio. Particolarmente apprezzabile è l'istituzione della figura del magistrato distrettuale, mentre talune critiche riguardano sia la prova preselettiva per l'accesso al concorso di uditore giudiziario, che non prevede un esame dell'identità psicologica dei candidati, sia la scelta delle materie della prova orale. (*Applausi del senatore Mundi*).

CALLEGARO (*CCD*). La previsione di un concorso straordinario per l'assunzione di mille magistrati non fa superare tutti i dubbi sulla globalità dei problemi della giustizia, dal momento che contemporaneamente i magistrati non vengono sollevati dagli incarichi extragiudiziali, quali l'applicazione al Ministero della giustizia, la partecipazione a commissioni di studio o le consulenze. Si conviene sulla partecipazione al concorso riservata agli avvocati, sebbene suscitata perplessità il limite anagrafico previsto. Nel complesso, il suo Gruppo valuterà il provvedimento dopo l'esame dell'articolato.

PINTO (*PPI*). Il provvedimento si propone di porre rimedio ai ritardi della giustizia, che si sono tradotti in una sostanziale denegazione della stessa, soprattutto a danno delle categorie sociali più deboli. L'accelerazione dell'accesso alla magistratura non esclude che esso avverrà comunque gradualmente per non dequalificare tale categoria professionale, mentre la previsione dei magistrati distrettuali, oltre che per la funzionalità degli uffici, andrà incontro alle esigenze delle donne magistrato. Inoltre, la riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore degli avvocati non elude la disposizione costituzionale che prevede l'accesso in base ad un concorso; è comunque positiva l'attivazione della scuola postuniversitaria comune per magistrati e avvocati.

PERA (*FI*). Della necessità di un ampliamento dell'organico dei magistrati si parla ormai da molto tempo, per rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia. Una maggiore osmosi tra la cultura professionale dei magistrati e degli avvocati può avvenire o con l'istituzione di scuole comuni o con l'accesso unico, come accade nei paesi anglosassoni, oppure con il concorso di secondo grado, analogamente a quanto avviene per la magistratura amministrativa. Invece, il disegno di legge prevede all'articolo 14 un privilegio per i candidati che esercitano la professione di avvocato, peraltro contraddetta dalla limitazione al 10 per cento della quota dei posti messi a concorso. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a compiere un'ulteriore e complessiva riflessione sulla modalità di accesso alla magistratura. (*Applausi del senatore Centaro*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per comunicazioni del Governo sulla mancata assegnazione all'Italia di un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

CALLEGARO (*CCD*). Chiede che il Ministro degli esteri venga a spiegare al Senato le vere ragioni che hanno portato alla mancata assegnazione all'Italia di uno dei due seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a vantaggio dell'Irlanda e della Norvegia, che si traduce in una pesante sconfitta diplomatica per il Paese.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo in tal senso.

Per fatto personale

PREIONI (*LFNP*). Alcuni parlamentari della Lega Nord sono sottoposti a procedimento penale per talune iniziative secessioniste, mentre lo snaturamento della cittadinanza italiana non viene perseguito bensì elogiato, quando può essere considerato un tradimento dell'unità nazionale.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito politico della dichiarazione, deplora l'ulteriore affermazione offensiva nei confronti del senatore Russo.

PREIONI (*LFNP*). Ritiene di essere stato a sua volta offeso dalle parole del senatore Angius e ricorda l'apprezzamento nei suoi confronti espresso dal senatore Salvi nella seduta del 17 luglio 1996, proprio nella sua qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 13,34.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).
Si dà lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bernasconi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Debenedetti, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Giovanelli, Leone, Manconi, Maritati, Occhipinti, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Robol e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Dolazza, Martelli e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4641, 1, 263, 2840, 4305 e 4663 avrà luogo nella seduta pomeridiana a partire dalle ore 16,30, in quanto sono in corso tentativi di intesa tra i Gruppi parlamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4656) MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea

(4673) MILIO e PETTINATO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(4738) – Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PREIONI. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti che ho presentato, le chiedo informazioni sui tempi a disposizione. Vorrei sapere se la ripartizione dei tempi annunciata ieri valga anche per la seduta odierna.

PRESIDENTE. I tempi assegnati restano immutati, senatore Preioni. La discussione è stata organizzata; se nel corso di una seduta si esaurisce il tempo a disposizione, l'esaurimento vale anche per la seduta successiva! Mi sembra che tutti i Gruppi parlamentari abbiano esaurito i tempi a disposizione.

PREIONI. Signor Presidente, lei avrà notato che gli emendamenti presentati dalla Lega, nella seduta di ieri, sono stati illustrati non già con intento ostruzionistico bensì con l'intento di apportare miglioramenti al testo.

L'emendamento 5.100 propone uno strumento innovativo di controllo dell'espulsione degli extracomunitari attualmente detenuti, attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del magistrato di sorveglianza dello straniero espulso. Credo che l'accoglimento di un istituto di questo genere – lo dico con una punta di ironia – incontrerebbe sicuramente il favore di quei magistrati che vogliono cambiare sede e trasferirsi presso il Ministero. In ogni caso, l'emendamento propone un istituto nuovo. Se il Governo, che peraltro non è presente in questo momento, esprimesse un parere favorevole limitatamente al comma 2 dell'emendamento, potremmo accettare di modificare l'intero emendamento che è composto di tre commi.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.102 deve intendersi illustrato.

CENTARO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5, firmati dal sottoscritto, dal senatore Pera e dal senatore Greco.

PRESIDENTE. Il Gruppo Forza Italia non ha più tempo a disposizione.

SCOPELLITI. Non avendo tempo a disposizione, devo dare per illustrato l'emendamento 5.104.

PRESIDENTE. Se intendiamo approvare il disegno di legge, dovremo procedere in questo modo.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.115 si propone, da un lato, di armonizzare le situazioni nelle quali è consentito l'arresto fuori dei casi di flagranza e, dall'altro, di rimuovere un'impropria disposizione di custodia cautelare prevista al comma 8, dal momento che siamo in presenza di condannato con sentenza definitiva.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.113 deve intendersi illustrato.

Per consentire al Governo di pronunziarsi sugli emendamenti, potremmo ascoltare il parere del relatore, sospendere quindi la votazione degli stessi e procedere all'esame degli articoli successivi. Se il rappresentante del Governo non si presenterà in Aula, sosponderò la seduta per dieci o quindici minuti. Il Governo è stato, per la verità, posto di fronte a un fatto compiuto, perché al primo punto dell'ordine del giorno era iscritto il seguito della discussione del disegno di legge sull'assistenza; il rappresentante del Governo, competente per i disegni di legge in titolo, avrà ritenuto di avere più tempo a disposizione per venire in Aula.

Invito pertanto il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.100; mi associo a tale parere e mi dichiaro altresì contrario agli emendamenti 5.101 e 5.102.

L'emendamento 5.103 esclude le tre ipotesi previste dalla Commissione, che limitano il potere di espulsione e priva di effettività l'eventuale accoglimento del ricorso: ritengo pertanto preferibile il testo della Commissione, dal momento che anche in sede di opposizione il condannato rimane detenuto; per queste ragioni esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 5.104, ritengo positivo che siano riprese le tre ipotesi previste dalla Commissione, ma tale emendamento rimuove il limite dei tre anni e quindi qualsiasi entità della pena detentiva può essere sostituita dall'espulsione, il che è decisamente eccessivo, perché azzerava la pretesa punitiva; il mio parere è pertanto contrario.

L'emendamento 5.105 aggiunge la pena ulteriore dell'espulsione in ogni caso e ciò mi sembra eccessivo, soprattutto se si tratta di straniero non irregolare e se tale pena viene applicata a chi ha già espulso parecchio tempo in detenzione in Italia; esprimo pertanto parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 5.106. L'emendamento 5.108 prevede una pena molto elevata, considerato che il soggetto che rientra illegalmente è comunque assoggettato alla pena a suo tempo sostituita; il mio parere è pertanto contrario.

L'emendamento 5.109 sopprime la facoltà di opposizione, che rappresenta invece una garanzia da doversi mantenere, tanto più che il condannato rimane in stato di detenzione e quindi non vi è pericolo di clandestinizzazione; analogo ragionamento vale per l'emendamento 5.110 e pertanto il mio parere è contrario a detti emendamenti.

L'emendamento 5.111 elimina l'opposizione davanti al tribunale e prevede soltanto il ricorso per Cassazione, del quale è frustrata, comunque, l'eventuale accoglienza poiché l'espulsione sarebbe già avvenuta; il mio parere è dunque contrario.

Analogamente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.112, perché propone di sopprimere il comma 6, che prevede l'estinzione della pena, la cui esecuzione comunque riprende se il condannato rientra illegittimamente in Italia.

Esprimo parere contrario all'emendamento 5.113, poiché propone la soppressione anche del comma 7, in cui si sanziona il rientro illegale, che evidentemente deve essere in qualche modo punito.

Il mio parere è invece favorevole all'emendamento 5.114 in quanto il rientro disciplinato nel comma 7 è particolarmente grave dal momento che il soggetto può aver chiesto egli stesso la commutazione della pena.

PRESIDENTE. In attesa che arrivi il rappresentante del Governo dispongo l'accantonamento dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso ri-

feriti. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si illustra da sé.

PREIONI. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma non mi sembra una procedura opportuna procedere con l'illustrazione di emendamenti presentati ad articoli successivi a quello che si dovrebbe prima votare: potrebbero esserci delle connessioni e l'accoglimento di alcuni emendamenti potrebbe modificare i termini della questione.

Ritengo che, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, si potrebbe piuttosto redistribuire un po' di tempo fra tutti i Gruppi dell'opposizione, per consentire loro di svolgere osservazioni da aggiungere a quelle esposte in precedenza.

Il limite di 15 minuti assegnato al Gruppo della Lega è effettivamente esiguo: se lei volesse concederci qualche altro minuto, piuttosto che sospendere la seduta potremmo fare qualche commento all'intero disegno di legge.

Credo che illustrare degli emendamenti presentati ad articoli successivi a quelli che si devono ancora approvare non sia utile e costituisca anche un precedente non positivo.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, potrei sospendere la seduta per dieci minuti in attesa che venga il Governo o, tenuto conto che alcuni Gruppi hanno ancora a disposizione minuti per intervenire, posso chiedere a qualcuno di essi di metterli a disposizione del suo o di un altro Gruppo. Potrei chiedere – per esempio – al Gruppo di Alleanza Nazionale di concedere cinque minuti al suo Gruppo e cinque a quello di Forza Italia, sempre se lo ritiene.

BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei sapere quanti minuti restano ancora a disposizione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Al suo Gruppo rimangono ancora a disposizione quattordici minuti.

BUCCIERO. Presidente, il senatore Valentino deve ancora arrivare in Aula.

PRESIDENTE. Non posso aspettare il senatore Valentino.

BUCCIERO. Signor Presidente, potrei fare – per così dire – uno sconto e concedere rispettivamente tre minuti ai Gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Sarebbero opportuni cinque minuti; gli altri minuti li concederò io.

Non perdiamo tempo, senatori (*La senatrice Scopelliti chiede di poter intervenire*). Se mi ponete dei problemi, sospendo la seduta fino alle ore 10 in attesa del Governo.

BUCCIERO. Signor Presidente, forse questa è la soluzione più saggia.

SCOPELLITI. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, ho sospeso la seduta.

SCOPELLITI. Presidente, sia scritto nel Resoconto che si sospendono i lavori per assenza del Governo e non per mancanza dei senatori.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,08*).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 5.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 e 5.106.

Sull'emendamento 5.107 il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112 e 5.113.

Infine, sugli emendamenti 5.114 e 5.115 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.100, sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, non ho sentito il parere del relatore sulla mia proposta di limitare il contenuto dell'emendamento al solo comma 2 dell'articolo 16-*bis*. Il parere è stato espresso sull'intero emendamento 5.100 nel quale l'articolo 16-*bis* è composto di tre commi.

Se il Governo fosse favorevole al solo comma 2, che propone l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del magistrato di sorveglianza dello straniero espulso, anche con eventuali modificazioni al testo, potrei insistere per la votazione solo di tale parte.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, se non sbaglio, il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente è legato soprattutto al punto da lei richiamato ed è bene che ciò si sappia.

Invito comunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta del senatore Preioni.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, se ho ben compreso il proponente suggerisce di limitare l'emendamento al comma 2 dell'articolo 16-*bis*. In tal caso il parere permane contrario in quanto presso il Ministero esistono già uffici preposti all'osservanza della legge in materia e non mi sembra acconcio prevedere un ulteriore incarico nei confronti di un magistrato, tanto più che la linea già manifestata dal Senato è quella di ridurre gli incarichi extragiudiziali attribuiti agli stessi.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo conferma il parere contrario precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.100, sostanzialmente identica alla prima parte dell'emendamento 5.101, sul quale non incide il parere della 5^a Commissione.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, insisto perché si ponga in votazione l'intero emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, è facoltà della Presidenza assumere tale decisione.

PREIONI. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 5.100 è collegata alla seconda parte. È vero che il comma 1 dell'emendamento 5.100 è identico al comma 1 dell'emendamento 5.101, ma se lei pone in votazione solo il comma 1 del primo emendamento, resta da votare la parte rimanente che è diversa ed è necessariamente collegata alla prima. Ci vuole meno tempo a mettere in votazione separatamente i due emendamenti piuttosto che discuterne.

Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 5.100, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Preioni, anche se nella prassi di solito procediamo alla votazione di parti identiche di emendamenti.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Preioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Preioni e Gasperini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,35).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 5.100, sul quale è stato espresso il parere contrario dalla 5^a Commissione permanente.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, non insisterò per la votazione dell'emendamento in esame; vorrei però trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrebbe essere formulato nel seguente modo: «Il Senato impegna il Governo ad istituire presso il Ministero della giustizia l'ufficio del Magistrato di sorveglianza dello straniero espulso per effetto di esecuzione di sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria italiana». Credo che si possa così superare il parere contrario della 5^a Commissione ed ottenere il parere favorevole del relatore e l'accoglimento del-

l'ordine del giorno da parte del Governo, evitando che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 750, testé presentato dal senatore Preioni, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 5.100.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, rimangono le mie riserve e le mie obiezioni circa la previsione di un ufficio di Magistrato di sorveglianza distaccato presso il Ministero. Sarei favorevole all'iniziativa se l'intenzione fosse quella di sollecitare un potenziamento di questi uffici da parte del Ministero; così come formulato, non posso che ribadire il mio parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, concordo con l'impostazione data dal relatore. Se l'ordine del giorno fosse riformulato nel senso di sollecitare un potenziamento di questi uffici il Governo potrebbe accoglierlo, anche se come raccomandazione dovendo verificare lo stato degli organici.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Preioni se intende accogliere la proposta avanzata.

PREIONI. Signor Presidente, accetto la proposta di riformulare l'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore e dal Governo. L'importante è che sia accolta l'esortazione a rendere effettivamente operativi questi uffici in modo che siano in grado di esercitare un controllo reale sulla situazione e non puramente formale e distaccato dalla realtà. Mi riservo di consegnare al più presto il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.101 si intende anch'esso trasformato nel medesimo ordine del giorno.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.102.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 5.102; mi si consenta però una breve spiegazione perché quanto meno resti agli atti il motivo che mi spinge a ritirare l'emendamento.

La novità principale della mia proposta modificativa dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rispetto al testo della Commissione, è rappresentata dall'aumento della pena da scontare, anche residua, da tre a quattro anni, richiesta perché si possa procedere all'espulsione dello straniero. Poiché il nostro emendamento 4.101, analogo a

quello in esame, ieri sera è stato bocciato (anch'esso andava nel senso della novità di aumentare il limite da tre a quattro anni), indirettamente mi sembra di capire che l'emendamento 5.102 avrà la stessa sorte.

Questo è il principale motivo che mi spinge a ritirarlo, ma ve n'è ancora un altro più sostanzioso, un'altra importante ragione: l'emendamento 5.103, che reca anche la mia firma, è analogo all'emendamento 5.102, però conserva il limite dei tre anni. Inoltre, mi pare meglio formulato, sia sotto l'aspetto qualitativo che sostanziale, soprattutto con riferimento alle più specifiche previsioni sulla procedura che viene indicata per eseguire l'espulsione, ma in particolare per quanto riguarda l'indicazione che noi forniamo sulle eventuali impugnazioni (oltre l'appello e l'opposizione, prevediamo anche il ricorso in Cassazione). Sotto questo aspetto, è in sintonia con la linea garantista che Forza Italia vuole assicurare anche quando si tratta di stranieri da espellere.

PRESIDENTE. Senatore Greco, consideriamo il suo intervento anche come dichiarazione di voto sull'emendamento 5.103.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dalla senatrice Scopelitti.

Non è approvato.

L'emendamento 5.105 è precluso dalla non approvazione dell'emendamento 5.100.

Metto ai voti l'emendamento 5.106, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Pera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dal senatore Pera e da altri senatori, identico all'emendamento 5.110, presentato dai senatori Preioni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.111, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.112, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.113, presentato dal senatore Manconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.114, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.115, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

* GASPERINI. Signor Presidente, ella sa, così come i colleghi dell'Assemblea, che noi della Lega siamo critici verso il disegno di legge, pur accettandolo, un po' per celia, un po' per non morir (*Commenti ironici della senatrice Fiorillo*). Vorremmo però che fosse approvato quantomeno un emendamento all'articolo 7. In pratica – siamo sinceri con noi stessi! – qui si tratta di un provvedimento di «indulto mascherato», che si riferisce a fatti passati, presenti e futuri. Ho parlato di «indulto mascherato» perché sappiamo che i cittadini stranieri sono espulsi non già dalla porta bensì dalla finestra e rientrano dalla porta; quindi, non sconteranno la pena. Quantomeno non cadiamo nel ridicolo!

Noi prevediamo allora che, quando il cittadino straniero è detenuto in espiazione di pena, sia almeno privato del permesso di soggiorno di cui lo stesso sia eventualmente titolare. Se è detenuto e se verrà espulso, non possiamo consentire che lo stesso abbia il permesso di soggiorno. Quindi, il direttore dell'istituto penitenziario provvede al ritiro materiale dell'autorizzazione inviandola alla questura competente. A tale proposito, signor Presidente, devo segnalare un errore materiale al secondo periodo dell'emendamento: la parola «invitandola» va sostituita con la parola «invian-dola». Siamo abituati ad invitare, ma questa volta si tratta di inviare. Direi che un po' d'attenzione su questo punto sarebbe opportuna; non consentiamo a colui che è in carcere, che attende l'espulsione e sarà dichiarato indegno di restare nel nostro territorio, di cadere nella favorevole contraddizione di essere espulso e di mantenere il permesso di soggiorno. Dove c'è il più c'è anche il meno; vi prego di svolgere una breve riflessione sull'emendamento 7.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, comprendo le finalità del presentatore dell'emendamento; però, nei termini in cui è formulata la proposta emendativa, si produce una sanzione grave, cioè la revoca del permesso di soggiorno, anche se la pena detentiva è, per avventura, lieve e non denotante alcuna pericolosità. Rammentiamo che la perdita del permesso di soggiorno significa l'espulsione, che per l'extracomunitario è spesso sanzione più grave della stessa pena detentiva. A ciò aggiungo che il rinvio alle modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ambiguo perché detto articolo è multiplo, prevedendo sia l'intimazione sia l'accompagnamento. Per queste ragioni il mio parere è contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Do per illustrati gli emendamenti 9.100 e 9.103.

* GASPERINI. Signor Presidente, ho già accennato al relatore, per un dovere di correttezza, la mia prima perplessità: mi sembra improprio affermare, all'articolo 9, che al condannato a pena detentiva, che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione, venga concessa detrazione, a richiesta dell'interessato o del suo difensore. Ritengo, signor Presidente, che allo stato dell'esecuzione della pena il difensore non esiste. Il difensore è nominato per tutti i gradi del giudizio e, una volta che la sentenza passa in giudicato, l'opera della difesa è finita; *functus est munere suo*. Se in fase di esecuzione della pena il detenuto chiede qualcosa, può nominare il difensore; se egli avanza richiesta di essere ammesso alla liberazione anticipata e nella sua istanza nomina il difensore, tale nomina è evidentemente un *posterius* rispetto alla richiesta dell'interessato. Se il difensore, *quis ex populo*, non ha titolo, perché il detenuto non ha avanzato mai alcuna istanza in sede di esecuzione, e per la prima volta, anche se fu difensore nella fase di merito, presenta un'istanza, questa non è ricevibile perché non è più il suo difensore.

Se, come avvocato, infatti, intendo presentare un'istanza per un mio assistito per il quale la sentenza è passata in giudicato e si trova dunque in fase d'esecuzione ed egli non ha presentato alcuna domanda, non ho alcuna veste per presentare tale istanza. Mi pare, dunque, che la questione debba essere risolta in altro modo, ad esempio prevedendo l'esistenza di un difensore nella fase esecutiva, in tal modo consentendo al detenuto, una volta entrato in carcere, di nominare per tutte le questioni che lo riguarderanno (dalla liberazione anticipata, all'affidamento in prova al servizio sociale, a tutti i benefici previsti dalle varie leggi) un difensore. Ripeto, infatti, che non vi è un difensore nella fase di esecuzione se non viene nominato *ad hoc* per uno speciale atto, ma la richiesta, che è uno speciale atto, è già stata fatta dall'interessato.

Ritengo che sia importante che il detenuto abbia accanto a sé la figura del difensore, ma in questo caso tecnicamente il difensore non sussiste. Affido le mie osservazioni all'onorevole relatore che, nella sua mente illuminata, certamente saprà come risolvere il problema.

Ritengo inoltre incongruo ed eccessivo l'aumento a sessanta giorni del beneficio. Signor Presidente, il testo del disegno di legge fa riferi-

mento al condannato a pena detentiva «che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione» e successivamente viene specificato che per tale speciale partecipazione si intendono «il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale». Leggendo tali espressioni, la mente corre alle motivazioni dei premi Nobel, quando si dichiara che il premio viene assegnato ad uno scienziato «per la sua importanza nella ricerca e nella sconfitta del cancro», oppure ad uno scrittore «per il suo impegno dimostrato nell'ambito della letteratura internazionale»: il testo del disegno di legge mi sembra quasi una motivazione da premio Nobel.

Signor Presidente, non so quale struttura possa qualificare, con tali motivazioni, l'opera del condannato. La mente, allora, corre ad un certo Alì Agca, al quale è stata concessa la grazia, probabilmente per i suoi speciali meriti e che, una volta uscito dal carcere, se n'è infischiato sia del Presidente della Repubblica sia dello sfortunato nostro Pontefice che cercò di uccidere.

Anche questa è una finzione: diamo alla pena il suo significato, diamole quello di emenda e di ripensamento di quanto commesso. Tutti questi benefici, allargati in tale misura, con l'impossibilità di accedere ad un effettivo accertamento, mi lasciano veramente perplesso.

Signor Presidente, per queste ragioni noi, *obtorto collo*, sosteniamo l'emendamento 9.101, soppressivo dell'intero articolo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

RUSSO SPENA. Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti insieme alla senatrice Salvato e al senatore Manconi, ovviamente anche a nome degli altri membri del mio Gruppo. Si tratta di emendamenti a cui attribuiamo un'importanza particolare, in quanto attengono alla concezione stessa della politica carceraria e, anzi, della politica complessiva di uno Stato di diritto. Per brevità mi limito ad illustrare il contenuto di tali emendamenti.

L'emendamento 9.102 propone un nuovo testo dell'articolo 9, modificandone in particolare la prima parte. Il nostro emendamento non prevede casi speciali: introducendo l'articolo 54-*bis* dopo l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, mantiene ferma la liberazione anticipata per tutti i detenuti, estendendo il beneficio previsto senza effettuare alcuna distinzione fra partecipazione e speciale partecipazione all'opera rieducativa, tanto più che un *iter* velocizzato di decisione impedisce una valutazione approfondita della cosiddetta speciale partecipazione.

Il nostro intento è evitare il cosiddetto doppio binario (come è stato definito in un recente convegno al quale hanno partecipato il dottor Caselli ed alcuni politici) anche nella liberazione anticipata, perché prevedere una liberazione anticipata speciale, fino a sessanta giorni solo per alcuni detenuti, con esclusione di coloro i quali hanno commesso taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, significa sancire che per circa 8.000 detenuti italiani (tanti sono quelli sottoposti

al regime dell'articolo 4-*bis*) non vi è possibilità di dare prova di speciale partecipazione alla rieducazione.

Quindi, questo attiene alla stessa concezione costituzionale della pena. Si tratta di un rilevante tema. Non mi sembra che in un cosiddetto indultino, come viene chiamata questa parte del disegno di legge in esame, il quale è teso soltanto in maniera modesta ad incidere sul sovrappollamento carcerario, riproduciamo una concezione, un punto di vista, un principio di rafforzamento del cosiddetto doppio binario che meriterebbe, essendo un grande problema, ben altra discussione.

Gli altri due emendamenti presentati sono subordinati al primo. Nel secondo emendamento chiediamo che venga perlomeno evitata l'ingiustificata esclusione dalla liberazione anticipata speciale dei detenuti per taluno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Nel terzo emendamento, nel caso in cui nessuno dei due emendamenti precedenti dovesse passare, e quindi a scalare, riteniamo quanto meno opportuno limitare le preclusioni solo ai detenuti che hanno commesso i reati di cui al primo periodo dell'articolo 4-*bis*, al fine di evitare palesi ingiustizie, come ad esempio nei confronti dei detenuti per reati di terrorismo.

Ci sembra che questi emendamenti, come abbiamo già detto nel corso della discussione generale, possano qualificare in un senso o nell'altro l'identità dell'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore, in sede di illustrazione del suo emendamento, ad esprimere anche il suo parere sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.106 traduce semplicemente il recupero dell'articolo 46 del disegno di legge governativo che, per una svista tecnica, non era stato recepito nel testo sottoposto all'Aula.

Quanto agli altri emendamenti, in effetti, essi giustificano una riflessione approfondita. Come si può rilevare, gli emendamenti 9.100 e 9.101 e, in misura minore, il 9.103 si dolgono di un intervento ritenuto eccessivamente lassista. Infatti, essi propongono l'abolizione o la forte riduzione del valore della liberazione anticipata speciale. Credo, per quanto già detto in sede di relazione e di replica, che questo istituto abbia una sua giustificazione proprio come sollecitazione a tutta la popolazione carceraria a rendersi partecipe del programma di trattamento laddove questo esiste.

L'emendamento 9.102, invece, propone – come ha testé affermato il suo presentatore – una universalizzazione di tale ampliamento. Ciò mi sembra effettivamente eccessivo, soprattutto perché il portare a 60 giorni ogni semestre, cioè ad un terzo della pena, l'abbuono come conseguenza della partecipazione al trattamento, produce una sensibilissima diminuzione della pena irrogata e soprattutto una serie di effetti a cascata, dovuti al comma 4 dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, nel senso che questo abbuono di un terzo fa risalire di altrettanto i livelli di pena futuri,

il cui decorso è necessario per accedere a benefici più estesi. Esemplicando, una pena di trent'anni di reclusione, sarebbe passibile di accesso alla semilibertà dopo poco più di dieci anni. Per questo motivo l'espansione illimitata di tale beneficio mi sembra non rispondente alle esigenze di equilibrio cui l'ordinamento penitenziario deve ispirarsi. Quindi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103.

Un ulteriore discorso specifico meritano gli emendamenti 9.104 e 9.105. In effetti, come ha detto il presentatore senatore Russo Spina, in questo modo si sottolinea una divaricazione penitenziaria introdotta e potenziata soprattutto con le leggi del 1992 nei confronti degli autori di certi tipi di reato. Questa divaricazione ha però una sua oggettiva giustificazione, poiché si tratta di reati di particolarissima gravità.

L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, prevede due fasce di delitti gravissimi: la prima è quella di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona e associazione a fine di spaccio di stupefacenti, che – direi – intuitivamente giustificano il trattamento di maggior rigore; l'altra, che è quella che vuole essere fatta salva dall'emendamento 9.105, contiene pur sempre delitti di notevole gravità, quali l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravata, e lo spaccio aggravato di sostanze stupefacenti.

Mi sembra quindi giustificata l'esclusione fatta dal provvedimento, anche alla luce del fatto che la Corte costituzionale, interpellata a suo tempo sulla legittimità del cosiddetto doppio binario, la ritenne fondata e giustificata secondo le scelte del legislatore, tenuto conto che anche gli autori di questi delitti gravissimi non sono privi di ogni beneficio, ma possono fruire della liberazione anticipata di tipo ordinario.

Per queste ragioni esprimo parere contrario anche in merito a tali due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9, ad eccezione dell'emendamento 9.106, presentato dal relatore. Per quest'ultimo, infatti, non vi è contrarietà, ma soltanto un invito a valutare la possibilità di chiarire che l'aver dato prova di versare nelle condizioni di cui all'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, debba essere stato espressamente oggetto di pronuncia del giudice; per evitare che si possano creare le premesse di possibili conflitti di determinazioni amministrative e giudiziarie.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il relatore intendesse adottare una specificazione in questo senso.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie questo suggerimento testé avanzato dal rappresentante del Governo?

FASSONE, *relatore*. Sì, signor Presidente, aderisco al suggerimento. L'occasione mi consente di precisare che nel testo stampato dell'emendamento il numero «39» all'ultima riga, si deve intendere come «9».

PRESIDENTE. Senatore Fassone, come intende riformulare il testo dell'emendamento? Prego intanto il Governo di ricordare all'Assemblea la modifica richiesta.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La modifica richiesta dal Governo è quella di precisare chiaramente che la circostanza di aver dato prova di versare nelle condizioni di cui all'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, debba essere oggetto di una espressa pronuncia del giudice, per evitare qualunque equivoco e comunque possibilità di conflitto fra assunzione di determinazioni amministrative e giudiziarie.

PRESIDENTE. In che modo si intende dunque modificare il testo dell'emendamento il relatore?

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, credo che potremmo tradurre tale principio nei termini seguenti. Il secondo periodo dell'emendamento dovrebbe essere inteso così: «A tali programmi possono essere ammessi i condannati che, secondo precedente valutazione del magistrato di sorveglianza, hanno dato prova di particolare partecipazione...», e così via.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie questa riformulazione dell'emendamento 9.106?

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questi termini, signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9.101, presentato dai senatori Preioni e Gasperini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.102.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento così come degli altri che ho presentato insieme ai colleghi Manconi e Russo Spina, e lo farò in modo convinto, perché credo che questi emendamenti si muovano nella direzione di un'applicazione coerente con il dettato costituzionale.

Certo, il relatore ha ragione quando ricorda a tutti quanti noi che già esiste un doppio regime, che ho sempre ritenuto grave (basta andare nelle carceri italiane per sapere quanto la sua persistenza sia vissuta con sofferenza e disagio), ma al di là di questo c'è un'idea che culturalmente mi convince poco. La nostra Costituzione prevede che la pena sia tesa alla risocializzazione. Ancorare la possibilità dei benefici, non alla personalità del detenuto, e quindi alla speranza e al lavoro che lo Stato deve fare perché a questo obiettivo possa essere data concretezza, ma al tipo di reato commesso, mi sembra – mi scuso per la parola forte – un tradimento dello spirito della Costituzione.

Mi pare che ancora una volta ci stiamo muovendo con un'ottica sbagliata, che non soltanto non dà ragione e non presta ascolto a quanto quelli che sono nelle carceri ci dicono, ma soprattutto non presta ascolto a quanto fanno e quanto dicono quotidianamente tanti volontari, tutti quelli che nella società civile pensano che ci si debba muovere in modo diverso rispetto al carcere. (*Applausi del senatore Russo Spena*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento e annuncio il mio voto favorevole.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Manconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.105, presentato dal senatore Manconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.106 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, va detto, per chiarezza dei colleghi, che l'emendamento propone di sopprimere l'articolo, il quale fa riferimento all'articolo 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, che prevede l'esclusione da tutti i benefici penitenziari per coloro che, condannati per uno dei delitti di cui al ricordato articolo 4-*bis*, cioè per delitti molto gravi, hanno posto in essere una condotta di evasione. Si esclude dunque dall'accesso a benefici penitenziari chi ha realizzato una condotta di evasione, essendo stato condannato per determinati delitti.

L'articolo in questione si propone di rendere universale questa preclusione per tutti coloro che hanno realizzato una condotta di evasione. Mi sembra che vada mantenuto il parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è contrario proprio perché si vanificherebbe uno degli intenti del disegno governativo, che è volto a snellire il lavoro dei tribunali di sorveglianza, affidando al giudice monocratico anche la competenza specifica sulla liberazione anticipata. Ribadisco il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 10 altri emendamenti oltre a quello soppressivo, presentato dal senatore Manconi e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GASPERINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.100.

CENTARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 11.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario perché l'articolo di cui si chiede la soppressione riguarda una procedura semplificata in materia di liberazione anticipata, che ha già ottenuto il voto di questo ramo del Parlamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario per le stesse ragioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Preioni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Pera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che l'emendamento 12.0.100 è stato ritirato.

PETTINATO. Signor Presidente, ho già illustrato ieri l'emendamento 12.0.101 in sede di discussione generale. Riprendo la parola soltanto per ribadire – anche questo lo avevo già segnalato – che la parola «parte» all'ultimo rigo del comma 2 dell'emendamento deve essere letta come «fonte». Intendo poi proporre un'ulteriore modifica al comma 3 dell'emendamento, nel senso di sopprimere dopo la parola «prefissati» la restante parte del comma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole perché si tratta di una opportuna flessibilità inserita in una misura penitenziaria che ha già un amplissimo grado di libertà. In questo modo si consente l'esercizio di attività lavorative e questo va nel senso di una maggiore efficacia della misura. Pertanto, un parere favorevole, in particolare a seguito delle modifiche suggerite dal proponente.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.101 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pettinato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, anche l'emendamento 13.100, presentato assieme alla collega Salvato e al collega Manconi, mi pare sia rilevante. Si prevede che la retroattività dell'applicazione delle norme di liberazione anticipata decorra dal 1990 anziché dal 1995. Ovviamente questo significa ampliare la stessa portata deflativa del provvedimento, che è il fine – l'unico peraltro – di questo disegno di legge, in verità molto inferiore rispetto all'iniziale discussione – come facevo notare nell'intervento in discussione generale – che parlava di amnistia e indulto e poi solo di indulto. Si tratta di un modesto provvedimento deflativo e noi proponiamo che la data decorra dal 1990 perché questa deflatività sia accresciuta. Tra l'altro, facciamo notare che la data del 1990 è simbolica perché quello è l'anno dell'ultimo provvedimento di indulto-amnistia.

VALENTINO. È tutto per i pentiti!

CENTARO. Signor Presidente far retroagire al 1° gennaio 1995 o al 1° gennaio 1990 l'applicazione delle norme, comporta l'obiettivo difficoltà di valutazione sulla documentazione esistente della speciale partecipazione o dell'elevato grado di crescita morale. Allora, è più realistico pensare che la documentazione sia presente e sia utilmente valutabile al 1° gennaio 1999 – come proponiamo nell'emendamento 13.101 – e non certamente al 1° gennaio 1995.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente i due emendamenti rappresentano un'ulteriore conferma di come il disegno di legge governativo cerchi un difficile punto di equilibrio tra le obiezioni di eccessivo lassismo e le obiezioni di eccessivo rigore.

In effetti, risalire al 1990 non solo incorrerebbe nelle fondate osservazioni del senatore Centaro ma sarebbe privo di valore concreto, dal momento che, una volta eccettuati da questo beneficio i condannati per i delitti gravi di cui all'articolo 4-*bis*, quasi nessuno – per non dire nessuno – è detenuto da quella data per titoli di reato che consentano.

Esprimo, quindi, parere contrario sia sull'uno che sull'altro emendamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Sull'articolo 15 è stato presentato l'emendamento 15.100, che è confluito nell'ordine del giorno n. 750, la cui presentazione è stata precedentemente annunciata e il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4656,
invita il Governo

a potenziare gli uffici del Ministero della giustizia preposti alla sorveglianza sull'avvenuta esecuzione delle pene detentive all'estero».

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GASPERINI. Signor Presidente, con il nostro ordine del giorno vorremmo sollecitare il Governo – se il relatore è d'accordo – non ad istituire un magistrato di sorveglianza vero e proprio ma, quanto meno, un osservatorio o un ufficio di vigilanza per controllare l'esecuzione dei provvedimenti affinché si sappia poi, in linea generale, cosa è successo.

Se il nostro ordine del giorno sarà accolto, saremo più che contenti. Ma, in tal senso, signor Presidente, chiediamo – se è possibile – di aggiungere all'ordine del giorno, in fine, le parole: «eventualmente istituendo un osservatorio o un ufficio di vigilanza *ad hoc*».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Gasperini.

GASPERINI. Signor Presidente, un osservatorio non si nega mai a nessuno!

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'istituzione di un osservatorio non è di per sé preclusiva; si tratta naturalmente di aspetti organizzativi. Pertanto, il Governo può accogliere l'ordine del giorno n. 750 nella nuova formulazione come raccomandazione. È chiaro che già il potenziamento di per sé, in qualche modo, esaurisce o meglio esaudisce le istanze che sono state avanzate. In ogni caso, anche con la precisazione proposta, il Governo può accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Poiché i proponenti non insistono per la votazione, l'ordine del giorno n. 750 non è posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, cari colleghi, farò una dichiarazione di voto estremamente breve perché sia nella Commissione giustizia che in Assemblea, soprattutto attraverso le relazioni scritte e orali (quella di ieri che ha integrato un testo estremamente pregevole del senatore Fassone), abbiamo avuto piena contezza delle ragioni del provvedimento oggi al nostro esame.

Difatti, il relatore, con la sua consueta lucidità, ha ricordato come il disegno di legge al nostro esame, e in questo momento al nostro voto, sia la risultante non solo del provvedimento del Governo, molto complesso, che reca il titolo: «Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario», ma anche di altri disegni di legge presentati da colleghi di vari Gruppi parlamentari.

Certo, sarebbe stato auspicabile – ma lo ha sottolineato anche ieri il relatore – l'approvazione integrale di tutto il sistema, così come proposto, ma la natura dei nostri lavori e la complessità della materia hanno consigliato di individuare alcune urgenze ed è così che la 2^a Commissione si è determinata – a mio avviso ragionevolmente – per l'individuazione, nell'ambito di questa complessa proposta legislativa, di due tra i tanti argomenti, ritenendoli di maggiore urgenza e di maggiore significato. Si sono cioè privilegiati i temi che riguardano la grave situazione nella quale versa il sistema penitenziario italiano, soprattutto in ragione del sovraffollamento.

Si è data anche una seconda risposta, che forse è quella primaria, rispetto a coloro che, intervenuti in Italia per varie ragioni e non rispettando la legge l'hanno violata due volte, anche attraverso la commissione di particolari delitti, ed è in base a questo che è stata prevista l'esclusione dei suddetti soggetti dal nostro Paese.

Non farò la storia – d'altra parte l'abbiamo già ampiamente ascoltata – delle varie ipotesi avanzate, sia dal punto di vista amministrativo, sia sotto il profilo processuale per quanto riguarda l'allontanamento di questi soggetti.

Mi si consenta, tuttavia, di effettuare un solo riferimento tra i tanti che potrebbero essere citati e che mi sembra estremamente interessante. Mi riferisco all'introduzione – anche su questo aspetto il relatore si è soffermato – di un nuovo tipo di misura alternativa alla detenzione rappresentato dalla espulsione che viene disposta in virtù dell'articolo 5 del disegno di legge che, con particolare chiarezza, sancisce che: nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione immediata allorché versi in uno dei casi che poi vengono enunciati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso articolo. Vi è però una differenza. Mentre nei casi contemplati alle lettere *a)* e *b)* che prevedono rispettivamente: «se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 comma 2;» e: «se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza della espulsione...» è il pubblico ministero a chiedere la misura ed è il Tribunale di sorveglianza che la applica. Nel caso previsto dalla lettera *c)*, invece, per l'espulsione è necessaria addirittura la richiesta dello straniero.

In conclusione, signor Presidente, credo che non si tratti – come qualche collega dell'opposizione ha sostenuto ieri nel corso del dibattito – di un perverso groviglio legislativo. Siamo infatti consapevoli che il provvedimento in esame non sia di facile applicazione, ma siamo anche altrettanto consapevoli che accanto al tessuto legislativo che si offre alle istitu-

zioni del Paese sia comunque necessario anche un carico di buona volontà ed un ulteriore impegno da parte delle istituzioni interessate.

Al senatore Valentino, che manifestava ieri la sua preoccupazione per i nuovi compiti che graveranno sulle Questure o sugli uffici di sorveglianza, desidero ricordare che si tratta di questioni reali ed esistenti, ma comunque facilmente superabili. Non è escluso, infatti che gli uffici della Questura possano, se necessario, essere incrementati; inoltre per quanto riguarda gli uffici di sorveglianza del Tribunale l'ultima parte del disegno di legge già prevede non solo l'incremento e la possibilità di assegnazione di nuovo personale, ma anche che – pur lasciando la competenza alla Corte d'Appello – sia il Tribunale di sorveglianza (che vive quotidianamente le istanze e quindi le misure e le entità di questo problema) a formulare le richieste e – aggiungo – ad esigerne l'accoglimento.

Sostanzialmente desidero quindi esprimere il voto favorevole del Partito Popolare Italiano al presente disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendono intervenire a contenere il più possibile la durata dei propri interventi considerato il contingentamento dei tempi.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, anch'io desidero annunciare il mio voto favorevole, e credo anche quello della parte dell'Ulivo che si riconosce nel Gruppo Misto, al presente disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento quanto mai opportuno che affronta in termini risolutivi una parte delle problematiche legate alla situazione delle carceri in Italia.

Le statistiche fornite dal Ministero indicano che la popolazione carceraria in Italia supera i 55.000 detenuti, un terzo dei quali – poco meno – è costituito da extracomunitari (sono circa 15.000).

Esistono situazioni paradossali, come ci è stato riferito dalla Commissione regionale per i diritti civili della Sardegna, che ha accertato e stabilito che nelle tre colonie penali dell'isola (Isile, Mamona e Is Arenas) l'80 per cento della popolazione carceraria è costituito da extracomunitari che vengono inviati a scontare la loro pena in Sardegna provenendo da tutte le parti d'Italia. Costoro restano abbandonati dalle loro famiglie, lontani dai Paesi d'origine e difficilmente o per lo meno raramente assistiti dai familiari che, evidentemente, vivono ben lontani dalla Sardegna e quindi hanno difficoltà a raggiungere questi luoghi.

La norma in esame consente di affrontare e risolvere almeno da quel punto di vista il problema del sovraffollamento delle carceri dovuto a queste presenze. Ho tuttavia qualche dubbio sul fatto che costoro possano poi volontariamente fare richiesta per ritornare nei loro Paesi d'origine, consi-

derato che nelle colonie penali hanno la possibilità di lavorare e molto spesso anche di contribuire con il frutto del loro lavoro al mantenimento della famiglia.

In realtà, relativamente al sovraffollamento delle carceri, l'altro vero problema è costituito, come tutti sappiamo, dalla presenza del 50 per cento di tossicodipendenti tra i detenuti. È un problema serio e grave, che ha accentuato in maniera determinante ed esplosiva la situazione delle carceri e che merita ben altra attenzione a tutti i livelli, affinché le iniziative intraprese non siano solo tese alla risoluzione o all'attenzione nei confronti della detenzione o dei problemi legati alla condizione dei condannati.

È un disegno di legge che indubbiamente compie dei passi avanti; dal mio punto di vista, avrebbe dovuto essere preceduto e, comunque, avere il conforto di una più ampia concessione, rappresentata da un provvedimento di clemenza quale quello dell'indulto, mai avvenuta. Su questo tema le forze politiche si sono divise. Qualche passo avanti però, con questo provvedimento, viene compiuto consentendo di ridurre ulteriormente in termini accertabili la pena per tutti quei detenuti che, nel corso degli anni, hanno partecipato attivamente al loro trattamento di rieducazione e di reinserimento.

Esso merita, quindi, di essere approvato e velocemente e di essere, soprattutto, seguito da altri e più incisivi provvedimenti, in parte all'esame della Commissione in parte dell'altro ramo del Parlamento, che non possono che complessivamente migliorare e in parte risolvere la situazione esplosiva che ancora viviamo all'interno delle carceri italiane.

Confermo quindi il mio voto favorevole, nell'auspicio che il provvedimento sia rapidamente approvato e attuato.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, se non vogliamo essere ipocriti, sia pur brevemente vorrei ricordare che questa discussione era partita ormai mesi fa con un confronto anche serio – che non è continuato per ragioni, a mio parere, connesse al tunnel pre-elettorale e al populismo della maggior parte delle forze politiche – sui disegni di legge che prevedevano l'indulto o su quello da noi presentato concernente una amnistia condizionata ad un indulto poiché era nostra intenzione incidere organicamente e strutturalmente non solo sul sovraffollamento delle carceri ma sulla crisi della giustizia stessa per evitare che si adottasse la peggiore delle amnistie e degli indulti surrettizi: che i poveracci, cioè, andassero in galera e coloro in grado di usufruire invece di difese e di tutele comunque utilizzassero le prescrizioni; ciò che si verifica, in pratica, quotidianamente. Con questa discussione, ormai iniziata cinque mesi fa, avevamo anche suscitato delle speranze: le persone non sono numeri per quanto detenute.

Avevamo suscitato speranze anche negli operatori più attenti, nell'associazionismo. Ora, il disegno di legge partorito da questa discussione è troppo modesto e per troppi versi inaccettabile. Abbiamo tentato, insieme alla senatrice Salvato, al senatore Manconi e ad altri colleghi, di migliorarlo cancellando i punti che ci sembravano inaccettabili, però i nostri emendamenti in effetti sono stati tutti respinti.

Ora il mio giudizio è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di modestissima deflazione, che fa uno scambio invece con diritti esistenti, abbassando il livello delle garanzie e quindi abbassando il livello dello Stato di diritto, verso un diritto securitario ed emergenzialista. Al danno si aggiunge la beffa.

Per questo motivo, voteremo contro il provvedimento in esame.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BUCCIERO. Signor Presidente, dirò pochissime parole ed impiegherò pochissimo tempo per la dichiarazione di voto, con l'intesa che il tempo residuo rispetto a quello assegnatomi possa essere usufruito dai Gruppi della mia coalizione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* BUCCIERO). Pronuncerò pochissime parole per esprimere una forte perplessità su questo disegno di legge che – possiamo ben dirlo – ci saremmo potuti risparmiare se maggioranza e Governo avessero accettato i contributi che la nostra parte politica volle offrire nel 1998. Abbiamo così perso due anni ed agevolato ulteriori guasti.

Per questo motivo, il Gruppo Alleanza Nazionale esprime un voto di astensione (*Applausi dal Gruppo AN*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GASPERINI. Signor Presidente, è straordinario il fatto che mentre il codice penale prevede all'articolo 614 il delitto di violazione di domicilio, per cui nessuno può entrare nel mio domicilio me non volente, non sia prevista nella nostra legislazione la punizione di chi, non voluto, entra nel territorio nazionale. Dove c'è il meno ci dovrebbe essere il più e dove c'è il più ci dovrebbe essere anche il meno.

Qui noi tuteliamo giustamente il domicilio privato, ma non il territorio nazionale. Il fatto di non tutelare il territorio nazionale e permettere l'ingresso nel nostro Paese a migliaia, migliaia e migliaia di extracomunitari, che spesso vengono non per lavorare (come facevamo noi emigranti veneti o friulani quando andavamo all'estero per lavorare) ma per delinquere, porta il problema del sovraffollamento carcerario.

Ieri vi ho fatto un esempio: ho visitato la casa circondariale di Padova, in via Due Palazzi, e dove dovrebbero essere contenuti al massimo 130 detenuti, ve ne sono 220, di cui 191 extracomunitari. Gli altri sono di nazionalità italiana. Talché, quando entra un detenuto italiano, gli fanno quasi una festa di benvenuto; le guardie carcerarie sono contente di trovare un detenuto italiano e gli fanno festa.

Dovevamo prevedere questo aspetto. Adesso, sull'onda delle proteste nelle carceri, emaniamo una legge che non ci accontenta. La parte politica cui mi onoro di appartenere non è certo contenta di questo disegno di legge, perché è un'espulsione che non verrà realizzata. Noi avevamo detto: signori, non basta, dopo la condanna, prendere il condannato e portarlo al limite della frontiera, salutarlo, ricordagli che lui non può più tornare e augurargli buona fortuna, perché questo signore, uscito dalla porta, entrerà dalla finestra e quindi delinquerà ancora, avrà altri tre anni, verrà fatta un'altra espulsione, ritornerà dalla finestra e continuerà *ab aeterno*.

Questo non è un concetto esatto di pena, perché la pena è retribuzione; significa svalutare il concetto di uguaglianza dei cittadini italiani nei confronti dello straniero, perché il cittadino italiano sconterà la pena dal momento che non avrà il regalo dell'espulsione a casa propria, mentre al cittadino extracomunitario sarà fatto questo favore.

Allora mi domando se la normativa rappresenti un primo passo per prendere in esame l'espulsione del cittadino straniero. È questo l'unico punto di vantaggio del disegno di legge. Si prevede finalmente che al cittadino straniero, che viene da noi senza permesso per delinquere o che viene con il permesso e poi delinque, sia quantomeno aperta la porta dell'espulsione effettiva, reale, come da noi richiesto. Qui si dice in realtà che l'espulsione resterà sulla carta, che probabilmente, poche espulsioni saranno effettuate. Per questo motivo abbiamo raccomandato l'istituzione di un osservatorio, di un ufficio di monitoraggio delle effettive espulsioni e ci auguriamo che la nostra richiesta sia soddisfatta. Vorremmo sapere, tra un anno o due, se le espulsioni saranno effettuate o resteranno sulla carta e quante saranno le espulsioni effettive. Signor Presidente, come ho già detto precedentemente, un po' per celia, un po' per non morir, voteremo a favore del disegno di legge, sperando che sia un primo germe di grano che produrrà in futuro i suoi frutti con una legge più pregnante. (*Applausi dal Gruppo L'FP e del senatore Travaglia*).

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, abbiamo già espresso il nostro orientamento nel corso della discussione generale. Dichiaro subito che il Gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione finale; la nostra è un'astensione sofferta perché speravamo che il testo licenziato dalla Commissione potesse essere migliorato in Assemblea, con particolare riferimento alle garanzie di effettività delle espulsioni previste dagli emendamenti presentati dai colleghi della Lega. Bene ha fatto il senatore Gasperini a dichiarare un voto favorevole, dimostrando che l'opposizione quando si tratta di costruire una legge che bene o male dà speranza di qualche effetto positivo non ne ostacola il percorso. Anche i senatori di Forza Italia non hanno ostacolato l'itinerario della legge: non abbiamo chiesto verifiche del numero legale, anche quando sono stati bocciati emendamenti che miravano al miglioramento del testo.

Ci asterremo perché la legge non ci convince, soprattutto sotto il profilo della sua attuazione pratica. Ribadiamo le perplessità espresse dal senatore Gasperini. Quando ero magistrato, e non esisteva ancora la cosiddetta legge Turco-Napolitano, sono spesso intervenuto in questa materia, adottando misure di accompagnamento alla frontiera di stranieri. Ricordo che nell'arco di cinque mesi, per ben cinque volte consecutive, ho dovuto giudicare lo stesso tunisino che usciva da Gorizia o dal porto di Bari e dopo quattro o cinque giorni rientrava nel nostro territorio. Ciò significa che la legge che ci accingiamo a varare non avrà alcun effetto, se non sarà accompagnata da un'intenzione seria da parte del Governo di stringere accordi di collaborazione internazionale.

Le nostre perplessità si sono appuntate anche sull'eventuale incostituzionalità di alcune parti del testo. Ho già espresso i miei dubbi in ordine alla violazione dell'articolo 26 della Costituzione, che ricordo ancora una volta: «L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali»; tale principio è richiamato all'articolo 13, ultimo comma, del codice penale.

Nel momento in cui il Governo non si è preoccupato di stringere accordi e stipulare convenzioni internazionali con i Paesi di origine dei cittadini che sono nelle nostre carceri, ditemi voi, amici della maggioranza, quali effetti positivi potranno essere attesi. L'unico effetto positivo può consistere nel messaggio che si trasmette alla collettività; più che rispondere ad esigenze carcerarie – non so se il provvedimento nasconda un indulto mascherato – il disegno di legge cerca di mettere delle pezze a quella legge colabrodo che è la Turco-Napolitano, che non ha dato finora sicurezza ai cittadini italiani. Chissà se con la trasformazione dell'articolo 16, con le facilitazioni e l'ampliamento dei casi di espulsione, non si sia riusciti a mettere a punto dei rimedi ai difetti e ai vizi della legge Turco-Napolitano (*Applausi dal Gruppo FI*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Gasperini vorrebbe che, in un'epoca in cui il mondo è sempre più piccolo e fa parte dei diritti delle persone anche quello di circolare liberamente, si alzassero muri attorno ai confini di ogni Stato, come accadeva nelle città medioevali. Siamo contrari a questa concezione: la cosiddetta legge Turco-Napolitano è giustamente rigorosa nei confronti di chi entra clandestinamente, ma consente agli immigrati di entrare nel nostro Paese; d'altronde tante volte è accaduto nel passato ed accade nel presente che cittadini italiani si trasferiscano all'estero.

Respingo l'affermazione del senatore Gasperini, che tende ad equiparare gli immigrati ai delinquenti, come se venissero nel nostro Paese non per lavorare, ma per delinquere (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi e Misto-RI*). Non è così e noi dobbiamo rispetto a queste persone, che hanno la loro dignità e che nel nostro Paese forniscono una collaborazione importante in tanti settori.

Certo, ci sono gli immigrati che commettono reati, come purtroppo ci sono anche tanti cittadini italiani che delinquono.

GASPERINI. Come mai in carcere l'80 per cento dei detenuti è rappresentato da extracomunitari?

PREIONI. Non c'è il diritto di invasione! (*Commenti del Gruppo DS*).

RUSSO. Le rispondo subito, senatore Gasperini: purtroppo nelle nostre carceri la quota dei detenuti extracomunitari è molto alta, anche perché questi soggetti, privi di ogni supporto nel nostro Paese, non possono accedere – come accade invece per i cittadini italiani – alle misure alternative al carcere ed anche questo riflette una sostanziale ingiustizia. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Pettinato*).

SCOPELLITI. Non godono neanche delle garanzie processuali!

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, perché, al di là dell'effetto deflattivo che potrà produrre sulla situazione carceraria, contiene misure in sé giuste, che possono, certo, essere criticate, come lo sono state sotto alcuni aspetti, ma che, come ha sottolineato il relatore, senatore Fassone, realizzano un corretto punto d'equilibrio.

Desidero ricordare, ad esempio, che nei confronti dei cittadini stranieri detenuti non si attua una misura indiscriminata di espulsione, perché l'espulsione in sé può essere una pena più grave della detenzione carceraria limitata nel tempo. La misura dell'espulsione si attua soltanto in alcuni casi: nei riguardi di detenuto in posizione irregolare, per cui comunque nei suoi confronti è già stato emanato un provvedimento amministrativo d'espulsione; oppure quando il cittadino straniero ha commesso un reato che per il nostro codice penale comporta la misura di sicurezza dell'espul-

sione, per cui dovrebbe comunque essere espulso a conclusione dell'espiazione della pena ed appare giusto, allora, anticipare l'espulsione prima che l'espiazione della pena sia conclusa; oppure se è lo stesso cittadino straniero a farne richiesta.

Ho voluto esemplificare questa norma perché mi sembra che realizzi un punto d'equilibrio tra l'esigenza di non trattenere inutilmente in carcere persone che dovranno comunque essere espulse a conclusione dell'espiazione della pena e il rispetto dei diritti della singola persona, che può anche non avere interesse alla fine anticipata dell'espiazione carceraria, se il prezzo è un'espulsione che può rappresentare una sofferenza maggiore.

Ho già manifestato, con la presentazione di un emendamento, qualche perplessità sull'altra ipotesi, quella del cittadino straniero sottoposto a procedimento penale. In ogni caso, non mi sembra che nel complesso questo punto, che è rimasto irrisolto, consenta di esprimere un giudizio negativo sulla legge.

Voglio poi ricordare l'altra misura molto importante, quella dell'estensione della liberazione anticipata, sia pure rapportata ad un particolare impegno nell'opera di ravvedimento, nella partecipazione al trattamento rieducativo, che porta tale liberazione anticipata da quarantacinque a sessanta giorni.

Quello presentato dal Governo è un disegno di legge che avremmo preferito poter approvare nel suo complesso. La normativa che oggi ci apprestiamo ad approvare rappresenta uno stralcio. Tuttavia, forte è il nostro impegno di portare avanti in Commissione l'esame delle altre parti di quel disegno di legge. Ci auguriamo, sia pure attraverso stralci successivi, che l'intero disegno di legge, che contiene misure molto importanti, possa essere approvato.

Il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprimerà, pertanto, voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com*).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, gli emendamenti che sono stati discussi e votati, sia quelli accolti che quelli respinti, non hanno sicuramente sciolto i dubbi e le perplessità che avevo manifestato nel mio intervento nel corso della discussione generale.

Non hanno sciolto le perplessità circa la presunzione di pericolosità, ossia l'inversione dell'onere della prova, che è stato proposto nei casi gravi e in quelli di custodia cautelare in carcere. Non hanno sciolto i dubbi in merito alla rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva, con l'obbligatorietà che viene prevista dell'espulsione nei casi di condanna inferiore ai tre anni. Non è stato sciolto neppure il dubbio sull'automaticità del riconoscimento della libertà anticipata speciale.

Un altro dubbio – per la verità, a tal proposito, sarei abbastanza d'accordo, anzi sono d'accordo con il senatore Gasperini – riguarda la strana figura del silenzio-assenso da parte del giudice: qualora il nullaosta del giudice non pervenga entro i 15 giorni, si intende come concesso. A tal riguardo forse bisognava riflettere maggiormente, perché introduciamo un qualcosa di assolutamente strano, un ramo spezzato, un vetro rotto in tutta quella che è l'architettura del nostro sistema giudiziario penale.

Concludo il mio intervento affermando che non sono così pessimista, come il senatore Gasperini, in merito all'efficacia del disegno di legge in esame. Non sono però neanche ottimista, anche se per la verità l'intervento del senatore Russo mi fa avvicinare più al pessimismo che non all'ottimismo. Infatti, attribuire a noi la colpa della situazione che si è venuta a creare, con episodi di delinquenza da parte di coloro che sono clandestinamente entrati in Italia, mi sembra eccessivo. Affermare che costoro hanno commesso delitti perché non abbiamo riconosciuto loro la dignità di uomini mi sembra assolutamente eccessivo e fuori luogo. (*Applausi del senatore Gasperini*).

Quindi, pur avendo mantenuto tali dubbi e questa perplessità, ritengo che passi in avanti siano stati fatti. Pertanto, il Centro Cristiano Democratico esprimerà, con tutti i vari dubbi, un voto favorevole. È certo, però, che non cesseremo un momento di controllare se tale legge sarà solo una manifestazione di buone intenzioni e nient'altro e sorveglieremo affinché venga attuata. Vedremo se sarà concreta così come è stato annunciato nelle intenzioni. Concludo il mio intervento in questo senso. (*Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Gasperini*).

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è per noi un intervento legislativo che affronta e risolve un problema nuovo, concreto e fortemente sentito dagli italiani, che è quello dei detenuti non italiani, extracomunitari che commettono reati nel nostro territorio.

Sono circa 20.000 gli extracomunitari ospiti nelle nostre carceri e almeno la metà di loro può essere interessata da tale intervento legislativo.

Riteniamo che si soddisfino le legittime aspettative dei nostri concittadini, che si porti un beneficio alle casse dello Stato e ancor più si decongestionino le carceri, in questo modo, dal sovraffollamento, con l'indubbio beneficio trattamentale per i nostri detenuti.

Per questi motivi, e per gli altri espressi bene dal senatore Russo, voteremo a favore del provvedimento.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PREIONI. Signor Presidente, tecnicamente intervengo in dissenso dal Gruppo.

La mia richiesta di intervento è successiva alle dichiarazioni fatte dal senatore Russo.

Voterò contro l'approvazione del provvedimento in esame, perché il senatore Russo ha smascherato, con le proprie dichiarazioni, il vero intento della maggioranza, che è quello di aprire le porte dell'Italia all'invasione da parte, per così dire, del resto del mondo. Le dichiarazioni del senatore Russo sono gravissime e non possono essere censurate perché le ha espresse in questa sede, ma se le avesse espresse, o le esprimerà, al di fuori di questa sede sarebbero passibili anche di denuncia penale. (*Commenti ironici dal Gruppo DS*).

L'articolo 67 della Costituzione prevede che ogni parlamentare rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Le dichiarazioni del senatore Russo hanno un contenuto decisamente antinazionale. (*Commenti dal Gruppo DS*). Sono dichiarazioni incompatibili con parte della nostra legislazione, che è posta a tutela della Nazione...

PIZZINATO. Ma di cosa stai parlando, che non conosci la Costituzione!

PREIONI. Leggiti la Costituzione italiana!

PIZZINATO. L'ho letta, l'ho letta! (*Commenti dal Gruppo DS. Richiami del Presidente*).

PREIONI. Una condotta antinazionale contraria agli interessi del popolo che lo ha eletto, perché i cittadini hanno votato per essere tutelati nei propri diritti fondamentali e hanno visto nell'allora candidato, e ora senatore, Russo, persona che tutelasse i propri interessi di cittadini italiani. Il senatore Russo è un traditore del popolo italiano! (*Vivaci commenti dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Preioni, mi scusi, ma lei prima ha detto che si è rappresentati senza vincolo di mandato e poi ha richiamato il collegio; questo può già essere considerato un limite a quella sua precedente affermazione: ci sarebbe un vincolo, allora. (*Commenti dal Gruppo DS*).

PREIONI. Il parlamentare rappresenta la Nazione, non gli invasori della Nazione stessa. (*Vivaci commenti dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Senatore Preioni, esprima le sue valutazioni, anche critiche, pure fortemente critiche, perché è un suo diritto, però non usi...

PREIONI. Dobbiamo riallineare tutte le cose: perché da una parte si invoca il patriottismo, dall'altra parte si rende impossibile...

PRESIDENTE. Non usi un linguaggio che è obiettivamente offensivo. Dopodiché, lei è libero di fare le sue valutazioni. Sono lieto che lei adesso invochi la Nazione e mi fa molto piacere. Accolgo questo fatto come un elemento di resipiscenza rispetto anche a valutazioni precedenti: ne sono lieto ed onorato. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*). Allo stesso tempo, non usi nei confronti dei colleghi espressioni che possono essere obiettivamente lette come offensive.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERA. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo, nel senso che non parteciperò alla votazione, che è l'unico strumento che ho per dissentire dall'andamento della discussione finale ed anche per prendere la parola, cosa che altrimenti non mi sarebbe stata possibile.

Signor Presidente, il provvedimento che stiamo per approvare è stato presentato, nella relazione scritta ed anche nell'integrazione orale del relatore Fassone, conformemente al titolo, come un provvedimento teso ad alleviare la pesante situazione degli istituti penitenziari. In altri termini, viene presentato come un provvedimento che deve risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri; problema questo che viene individuato soprattutto nella circostanza che vi sono troppi detenuti extracomunitari nel nostro Paese. Il che è vero, allora. Se ci sono troppi detenuti extracomunitari nelle nostre carceri e se si fa un provvedimento sul sovraffollamento per espellerli, questo significa che stiamo introducendo nel nostro Paese, anzi che abbiamo introdotto nel nostro Paese degli imputati e dei condannati.

Allora è di ciò che si sta parlando, dell'introduzione clandestina di immigrati che sono finiti imputati e poi condannati. Dunque, tutta la discussione che è seguita era fuorviata, perché noi stavamo parlando di misure di espulsione e di garanzie per i cittadini stranieri, mentre in realtà si trattava di una revisione della legge Turco-Napolitano. Infatti, se tale legge, e le sanatorie successive, non avessero consentito questa immigrazione massiccia di detenuti extracomunitari, noi oggi non ci troveremmo qui a discutere della loro espulsione una volta che sono stati condannati. Vede, signor Presidente, l'ambiguità del provvedimento?

Noi stiamo apparentemente cercando di risolvere il problema dell'immigrazione clandestina, utilizzando le norme penali. Non abbiamo risolto e continuiamo a non risolvere il problema dei flussi immigratori sull'immigrazione clandestina. Ne prendiamo atto, diciamo che così siamo stati assai lassisti e ricorriamo alle misure del codice, che sono al limite della costituzionalità, per risolvere il problema dell'immigrazione. È questa

l'ambiguità di fondo, è questo il disagio provato durante la discussione degli articoli e degli emendamenti, perché coloro che si ritengono garantisti, signor Presidente, e che il garantismo intendono applicare indipendentemente dal colore politico, più volte si sono trovati in difficoltà, perché hanno constatato delle violazioni al limite della Costituzione sui diritti degli stranieri. Ma qui si è passato sopra anche a queste difficoltà, anche a queste ambiguità, perché dovevamo risolvere un problema che era di sovraffollamento, ma che era tale rispetto ad una politica che quella realtà aveva consentito.

Altro che, senatore Russo, scaricare le colpe sull'opposizione, che non vuole riconoscere i diritti di uomo agli extracomunitari. Proprio coloro che vogliono riconoscere quei diritti, oggi si sono trovati in difficoltà per approvare o per consentire che venisse approvato un disegno di legge vostro, un disegno di legge che consente, al limite della violazione del diritto, di espellere extracomunitari che sono stati introdotti, e che voi avete consentito di introdurre, in maniera illegale. Questo è accaduto.

Abbiamo parlato di codice penale, mentre dovevamo parlare di immigrazione. Questo disegno di legge intende risolvere problemi dell'immigrazione che voi avete creato ricorrendo alle misure del codice penale o del codice di procedura penale, magari violandole. Che sia così si vede anche dagli ordini del giorno che sono stati approvati. Uno di questi impegna il Governo a stipulare dei trattati bilaterali con i Paesi da cui provengono questi immigrati. Ma vi sembra questa la sede per approvare un siffatto ordine del giorno? È stato presentato dal collega Preioni ed è stato approvato anche con il nostro consenso, ma se si approva quell'ordine del giorno, significa che il disegno di legge intende risolvere il problema dell'immigrazione, non quello dell'espulsione. Ricordo le stesse violazioni che sono state fatte e l'introduzione anomala del silenzio-assenso da parte del giudice.

Ecco che cosa abbiamo fatto, una discussione ambigua per risolvere un problema di cui questa maggioranza, molto in ritardo, ha consentito a prendere atto e abbiamo cercato di risolvere con l'unica maniera di emergenza che avevamo, facendo violenza sul codice penale e su quello di procedura penale, affievolendo i diritti degli extracomunitari ed espellendoli. Ma questo lo abbiamo fatto in quanto questi extracomunitari sono stati introdotti nel nostro Paese. Non si sono prese le misure adeguate, non si sono prese le misure né sulle forze di polizia né sul controllo delle coste né sul controllo dei Paesi di origine.

Tutta la questione in questi anni si è mantenuta silenziosa, ma la maggioranza finalmente ha preso atto che la stessa creava un problema di tensioni sociali e di conflitti, anche razziali, e ha risposto nell'unica maniera di emergenza che aveva, affievolendo i diritti degli extracomunitari.

Ecco l'imbarazzo della discussione, ecco l'ambiguità. Fa bene il mio Gruppo, con l'astensione, a consentire che il provvedimento passi, ma la responsabilità dello stesso, ambiguo, difficile, difficoltoso, è esattamente della maggioranza, che malamente ha fatto la politica dell'immigrazione e che di ciò oggi si accorge. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, e anche ai colleghi, non ero poc'anzi in Aula durante l'intervento di un ... debbo dirlo anche se non mi esce come lo dovrei dire... di un nostro collega. Non ero in Aula, però l'ho sentito alla televisione. Nel corso del suo intervento questo «collega» ha gravemente insultato un mio collega di Gruppo, il senatore Russo, definendolo un traditore. Ora, voglio esprimere...

PRESIDENTE. C'è stato l'intervento immediato della Presidenza, che ha richiamato...

ANGIUS. Voglio cogliere l'occasione, signor Presidente...

PRESIDENTE. Mi faccia finire, senatore Angius. La Presidenza ha richiamato esplicitamente il senatore Preioni, quindi lei può continuare solo se ha ulteriori elementi da aggiungere. (*Commenti del senatore Greco*).

ANGIUS. L'ulteriore elemento è molto semplice signor Presidente. Poiché nessuno lo ha fatto, vorrei esprimere la nostra solidarietà fraterna al senatore Russo rispetto a questo epiteto indegno che gli è stato rivolto, che non qualifica il senatore Russo, che è un parlamentare serio e un cittadino onesto che serve in questo modo il suo Paese con le sue idee. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-RI, Misto-Com e Misto-DU*).

La cosa che voglio sottolineare è che l'epiteto è venuto da una persona che ricopre una rilevante carica istituzionale, perché è il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annuncio un passo formale presso la Presidenza del Senato affinché le cariche istituzionali di questa Assemblea del nostro Paese siano ricoperte da persone degne e non da persone indegne, tali da qualificare sulla base dell'epiteto che hanno rivolto al nostro collega. (*Proteste dal Gruppo FI*).

MEDURI. Senatore Preioni, la nostra solidarietà è per lei!

ANGIUS. Questo vorrei dire, signor Presidente, perché non è la prima volta che questo accade... (*Reiterate proteste dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Facciamo finire il senatore Angius.

ANGIUS. ... per iniziativa di questo nostro collega. È una cosa grave, signor Presidente, quella che è accaduta stamattina qui in Senato e non può essere passata sotto silenzio e io non intendo farlo nè in Aula nè pubblicamente all'esterno. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-RI, Misto-Com e Misto-DU*).

PRESIDENTE. Pubblicamente all'esterno farà quello che ritiene di fare. In Aula non è passato sotto silenzio, perché l'intervento del Presidente è stato immediato: ha parlato di atteggiamento obiettivamente offensivo, lo ha ripetuto più di una volta.

Per quello che riguarda poi la dignità o non dignità del senatore Preioni a ricoprire la carica istituzionale che ricopre, egli è stato eletto da altri colleghi. Il senatore Preioni ha usato un'espressione che era offensiva, che tale è stata definita, non vorrei che se ne usassero altre in diverso grado sia pure anch'esse offensive e che si spingesse questa polemica al di là dei limiti che probabilmente ha avuto anche come espressione, non voglio pensare di un atteggiamento, di una valutazione meditata da parte del senatore Preioni, ma come espressione di uno stato d'animo.

In ogni caso, ovviamente lei ha piena libertà di assumere tutte le iniziative che vorrà assumere nei confronti del senatore Preioni per questa vicenda. (*I senatori Gasperini e Pera domandano di parlare*). Lei, senatore Angius, aveva chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e l'intervento nel merito non è stato sull'ordine dei lavori. Non vorrei aprire un dibattito sull'intervento del senatore Angius; perciò considero chiusa la questione... (*Proteste dai Gruppi LFNP e FI*)... Vi prego colleghi, considero chiusa la questione... (*Proteste dai Gruppi LFNP e FI*)... No, la riaprirete in altra sede e in altro momento noi adesso procediamo con il nostro lavoro ... (*Il senatore Pera domanda di parlare*)... No, senatore Pera, la prego, tra le altre cose non c'è più tempo perché io le possa dare la parola sia come collega che interviene a titolo e a nome del suo Gruppo, perché come tale non è intervenuto, sia come collega che interviene in dissenso. Quindi, consideriamo chiuso questo episodio.

GASPERINI. (*Il senatore Gasperini parla a microfono spento*). Signor Presidente, lei ci confisca la difesa!

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, non riesco ad ascoltarla perché il suo microfono non è acceso. Ho detto che è considerato chiuso questo episodio. Non do la parola ad altri colleghi.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738**

FASSONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 103 del nostro Regolamento, poiché, grazie anche all'aiuto degli uffici, ho rilevato l'esigenza di alcuni interventi di coordinamento formale che, per la complessità della normativa, non sono in grado di proporre immediatamente, la pregherei di sospendere brevemente l'esame del provvedimento prima di procedere alla votazione finale.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*GASPERINI. Signor Presidente, accolgo la richiesta del senatore Fassone, ci mancherebbe altro, ma vorrei che ci fosse data la possibilità di difendere la posizione del senatore Preioni dagli attacchi rivoltigli da altre parti politiche. (*Vivaci commenti dai Gruppi DS, PPI e Verdi. Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

Ho il diritto di difesa, qui si accusa solo con il sistema staliniano: la difesa è conculcata.

PRESIDENTE. No! Senatore Gasperini, ho già precisato che questa discussione è chiusa, fermo restando il titolo di colleghi e di Gruppi di assumere ulteriori iniziative; in questa fase però la discussione è chiusa.

Tenuto conto della richiesta avanzata dal relatore, senatore Fassone, poiché non si fanno osservazioni sospendo brevemente l'esame dei disegni di legge in titolo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4489, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che i tempi attribuiti ai Gruppi sono rispettivamente:

AN	7'
CCD	4'
DS	10'
Forza Italia	7'
Lega	5'
Misto	8'
PPI	5'
UDEUR	4'
Verdi	4'
Dissenzienti	5'

Ovviamente, trattandosi di tempi molto stretti, vi è la necessità di essere al massimo stringati.

Il relatore, senatore Castellani, intende integrare la relazione scritta?

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Sì, signor Presidente, brevemente. Voglio segnalare ai colleghi che il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare giunge dalla Camera dei deputati, ove è stato approvato a larghissima maggioranza il 22 febbraio scorso.

Il disegno di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 1, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

Nel successivo comma è previsto l'inserimento nel Testo unico in questione – quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 – di un nuovo articolo, il 23-*bis*, il quale estende espressamente alle sanzioni in materia valutaria l'applicazione del principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, aggiungendo, a corollario di tale principio, l'estensione all'illecito amministrativo del principio del *favor rei*, stabilendo che nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, fatte salve le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo.

Perché questa introduzione del *favor rei* nel Testo unico delle sanzioni amministrative per le violazioni valutarie? La ragione di tale provvedimento va individuata nel fatto che poi, nel frattempo, attraverso il decreto legislativo n. 472 del 1997 è stato introdotto il principio del *favor rei* per le sanzioni amministrative in materia di violazioni tributarie.

Ora, stante la stretta connessione e l'esigenza di omogeneizzazione di queste sanzioni, la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge al fine di introdurre appunto il principio del *favor rei* anche per le violazioni valutarie.

La tecnica legislativa adotta dalla Camera è quella dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, che pur conteneva il principio della legalità, e la sua novellazione come articolo aggiuntivo 23-*bis*, reintroducendo per l'appunto questo principio e aggiungendo quello del *favor rei*.

L'introduzione del principio del *favor rei* è stata anche suggerita dalle mutate condizioni di importazione e esportazione dei capitali, giacché con la direttiva emanata dalla Comunità europea, (direttiva 88/361 del 24 giugno 1988) si consente di importare ed esportare capitali con la sola osservanza delle segnalazioni a fini fiscali, statistici e di antiriciclaggio.

Proprio per questo motivo, considerato che ormai nell'ambito dell'Unione europea c'è la possibilità di importare e esportare capitali con la sola osservanza delle segnalazioni cui facevo prima riferimento, sembra ormai anacronistico mantenere il principio dello *sfavor rei* nelle sanzioni amministrative per le violazioni valutarie ed è questo il senso del presente provvedimento. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

Sull'ordine dei lavori

TABLADINI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Tabladini, tuttavia non vorrei che si trattasse della continuazione del precedente dibattito che è stato già dichiarato chiuso dalla Presidenza.

TABLADINI. Signor Presidente, se affermo di voler intervenire sull'ordine dei lavori, vuol dire che intendo farlo su questo argomento perché sono una persona corretta e non avrei mai scelto una terminologia diversa per procurarmi dello spazio al fine di poter esprimere determinate idee, peraltro del tutto personali.

Detto questo, credo che lei, signor Presidente, quando il senatore Angius è intervenuto dichiarando di voler parlare sull'ordine dei lavori avrebbe dovuto togliergli la parola, cosa che però non ha fatto. Questo è il problema!

Come vede non entro nel merito della discussione, ma ribadisco che lei avrebbe dovuto assolutamente togliere immediatamente la parola al senatore Angius nell'attimo in cui ha avuto modo di accorgersi che il collega non stava discutendo dell'ordine dei lavori – come sto facendo io in questo momento – ma stava divagando. Ebbene, signor Presidente, considero questa, una sua mancanza piuttosto grave. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Travaglia*).

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, lei conosce la stima che non da ora, ma da qualche decennio ho per la sua persona e per il suo lavoro di intellettuale e di studioso. Tuttavia, desidero parlare sull'ordine dei lavori e, pur esprimendole la mia stima, mi rivolgo a lei per chiederle: c'è stata forse una riscrittura del Regolamento del Senato che preveda per alcuni componenti dell'Assemblea la licenza di ingiuriare? Infatti, il senatore Angius più di una volta ha definito i componenti dell'opposizione cialtroni ed indegni.

Vorrei pertanto sapere soltanto se vi è questa innovazione. In tal caso, se si prevede per la sinistra licenza di ingiuriare ne prendiamo atto; significa che il Regolamento del Senato è stato radicalmente modificato. Si dica allora anche che un senatore dell'opposizione non può ispirarsi al senatore Angius per quanto riguarda il linguaggio da usare nel corso del dibattito che si svolge in Aula. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Callegaro*).

PRESIDENTE. Abbiamo già detto qual è il problema e sono chiari i termini della situazione.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. È la stessa richiesta del senatore Novi. Vorrei sapere se è cambiato il Regolamento; se qualcuno dell'opposizione può permettersi continuamente, dall'inizio della legislatura, di insultare persone per bene nel modo in cui è stato fatto.

PRESIDENTE. Avevo ragione quando avevo considerato chiuso questo incidente perché è evidente che adesso si vogliono consumare delle piccole o meno piccole accuse che non possono riguardare questa Assemblée.

Il senatore Angius ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori; quando la Presidenza ha colto che la richiesta, per la quale il senatore Angius interveniva, eccedeva il motivo che era stato richiamato, innanzitutto gli ha ricordato che non stava parlando sull'ordine dei lavori. Ma – attenzione – in relazione alla pesantezza del rilievo offensivo mosso al senatore Russo la Presidenza ha ritenuto, nella sua autonomia, di consentire al Capogruppo del Gruppo al quale appartiene il senatore Russo di esprimere la sua solidarietà al senatore Russo stesso ed il suo profondo rammarico nei confronti dei colleghi che avevano usato espressioni ritenute obiettivamente offensive da parte del Presidente e, come tali, subito sottolineate.

Il dibattito è concluso. È del tutto lecito che il collega Novi dissenta da una valutazione del Presidente il quale, di fronte ad una sorta di conflitto che si poteva determinare tra un silenzio, come prodotto dell'applicazione rigida e formale del Regolamento, e la manifestazione della protesta e della solidarietà contemporaneamente espressa dal senatore Angius, ha ritenuto di consentire questa seconda manifestazione, dando una interpretazione estensiva della nozione di ordine dei lavori, fermo restando che il merito era stato richiamato come tale; quindi, il senatore Angius era stato invitato a non procedere oltre.

Ritengo, a questo punto, che possiamo riprendere la nostra discussione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4489

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo brevemente perché è un disegno di legge che il Gruppo Forza Italia condivide. Come ha già detto il relatore, trattasi soltanto di una estensione di quei due principi basilari del nostro ordinamento italiano: il principio della legalità e del *favor rei*, che in questo caso viene esteso anche alla materia tributaria e valutaria; quindi quel principio secondo il quale nessuno può essere assoggettato

a sanzioni, se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, nonché l'altro del non assoggettamento a sanzione amministrativa per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, fatte salve le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo.

Ho sottolineato l'importanza di questi due principi per dire, appunto, che non possiamo non condividere il provvedimento in esame, che viene a fare giustizia di un'ingiustizia che invece esisteva nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, lo spirito del disegno di legge in esame è, in concreto, quello di sopprimere le sanzioni irrogate a dei soggetti per dei fatti commessi quando vigeva una data normativa che li puniva e che successivamente non sono più stati considerati sanzionabili.

Questo disegno di legge fa espresso riferimento alle violazioni di carattere valutario previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1998, che si concretizzava nel monopolio e gestione dei cambi e nella circolazione transfrontaliera dei capitali.

Gran parte di tali divieti, obblighi e doveri sono venuti ben presto a caducare principalmente con la liberalizzazione dei trasferimenti di capitali negli Stati membri effettuati tra le persone residenti in tali Stati dell'Unione europea e in base alla direttiva n. 88/361 CEE, ricordata dal relatore, recepita poi dallo Stato italiano.

Ciononostante, la circolazione di capitali oltre frontiera effettuata in quel breve lasso di tempo continua ad essere sanzionata, non valendo per i reati valutari il principio del *favor rei* che la Costituzione riserva esplicitamente alle sanzioni penali e mancando una norma di diritto positivo che preveda il venir meno della specifica sanzione amministrativa.

Il relatore sul presente disegno di legge rileva che esiste già nel settore tributario il principio di legalità previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1977, che sancisce l'irretroattività delle norme sanzionatorie, la non ultrattività delle sanzioni, per cui nessuno può essere soggetto alle stesse per un fatto che, in base a una legge sopravvenuta, non costituisce più violazione punibile, e il *favor rei*, in virtù del quale si applica al contribuente la sanzione più favorevole succedutasi nel tempo, dal fatto al pagamento.

Poiché con questo disegno di legge si vogliono giustamente parificare due situazioni del tutto analoghe (la disciplina delle violazioni tributarie con quelle valutarie), considerato che l'intero sistema delle sanzioni amministrative si ispira al principio dello *sfavor rei* per cui, nel caso di specie, è esclusa ogni interpretazione analogica o estensiva, il Parlamento è chiamato a compiere un atto di giustizia sostanziale con l'approvazione di questo disegno di legge.

L'UDEUR, che ho l'onore di rappresentare, esprime pertanto, fin d'ora, il suo parere favorevole, auspicando un celere *iter* procedurale e an-

che che i colleghi del Parlamento che non dovessero concordare con la mia opinione si astengano dal proferire eventuali ulteriori offese, delle quali io sono già stato personalmente oggetto.

Come il senatore Russo, mi chiedo quali provvedimenti la Presidenza, da me sollecitata ad intervenire per far attuare il Regolamento attualmente in essere, abbia assunto nei confronti di questi colleghi. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, rinuncio all'intervento in discussione generale, riservandomi di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, si tratta – com'è stato già sottolineato – dell'introduzione del principio di legalità e del *favor rei* per quanto riguarda le infrazioni valutarie. Bisogna considerare che oggi, con il passaggio rapido di una violazione di legge dalla sanzione penale a quella amministrativa, a seconda della pericolosità sociale della violazione di legge, ci si può trovare, con una differenza di trattamento, rispetto al principio di legalità e del *favor rei* presente nella legge penale, per una violazione che domani venga punita con la sanzione amministrativa.

È evidente che è utile ora introdurre esplicitamente questo principio anche nel caso delle infrazioni valutarie, ma domani anche in tutto il sistema amministrativo, affinché vi sia una parità di trattamento, dal momento che comunque si tratta di una pena per una violazione di legge, quindi non si comprende il motivo per cui debba esistere nel sistema penale e non anche in quello complessivo del sistema amministrativo.

Sotto questo profilo sarà utile, con un prossimo disegno di legge, introdurre questo principio come regola generale per tutte le sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, mi limito ad esprimere un orientamento favorevole ad un provvedimento che è assai ragionevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, ritenendomi soddisfatto dell'esposizione del collega Centaro, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Antolini. Ne ha facoltà.

ANTOLINI. Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bucciero. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, non avendo ascoltato gli interventi precedenti, non ho compreso se il senatore Russo, presentatore di un emendamento, sia già intervenuto.

PRESIDENTE. Il senatore Russo non è ancora intervenuto su questo argomento; siamo ancora in fase di discussione generale.

BUCCIERO. Porgo le mie scuse, ma ho dichiarato preliminarmente di essermi distratto.

PRESIDENTE. Ho capito e sto precisando che cosa sta succedendo e che cosa è accaduto finora.

BUCCIERO. Devo premettere che la norma del testo unico in materia di sanzioni per le violazioni valutarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che il disegno di legge n. 4489 intende modificare, è palesemente illiberale oltre che contraria alla direttiva CEE n. 361 del 24 giugno 1988. Fatta questa premessa, che suppongo abbastanza chiara, esprimo il mio favore nei confronti dell'emendamento 0.1.100, presentato dai senatori Russo e Senese; mi pongo però un problema: l'accoglimento di tale proposta modificativa potrebbe pregiudicare definitivamente l'approvazione definitiva del disegno di legge nella legislatura in corso. Qualora l'emendamento fosse accolto, il provvedimento dovrebbe essere trasmesso alla Camera dei deputati dove si sta creando, come d'altronde in Senato, il classico ingorgo di fine legislatura.

Chiederei anticipatamente al senatore Russo di ritirare l'emendamento 0.1.100, assicurando l'impegno leale del Gruppo Alleanza Nazionale, così come rappresentato in Commissione giustizia, a sottoscrivere, anche domani, un disegno di legge che recepisca sostanzialmente l'emendamento, al fine di ottenere il varo definitivo del disegno di legge n. 4489 in questa legislatura. Credo che la mia dichiarazione d'impegno possa soddisfare e rasserenare il senatore Russo, il cui emendamento riteniamo peraltro giusto e opportuno.

PRESIDENTE. Ho un elenco molto lungo di colleghi della LFNP iscritti a parlare. Senatore Tabladini, lei è uno degli iscritti a parlare; può darmi qualche indicazione? I senatori della Lega hanno tutti rinunciato all'intervento?

TABLADINI. Signor Presidente, le chiediamo gentilmente se può posticipare i nostri interventi in quanto siamo stati chiamati improvvisamente

ad una riunione; per questo motivo al momento molti colleghi della Lega non sono presenti in Aula. Le chiedo inoltre, se possibile, il mantenimento dell'ordine delle iscrizioni.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, i colleghi iscritti a parlare sono esclusivamente del Gruppo della Lega. Se i colleghi non sono presenti o non intervengono ora, dobbiamo considerare chiusa la discussione generale; i senatori della Lega potranno intervenire in fase di dichiarazione di voto. È d'accordo, senatore Tabladini?

TABLADINI. Signor Presidente, mi sembra una soluzione adeguata; vedo che anche lei ogni tanto prende atto di situazioni diverse e con un certo spirito collaborativo riesce ad interpretare anche le esigenze altrui.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, cerco di farlo sempre, purché le esigenze particolari non confliggano con l'interesse generale, perché quando ciò accade prevale sempre quest'ultimo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido le ragioni e il merito del disegno di legge in esame, conformemente a quanto è stato dichiarato dal relatore ed anche, unanimemente, negli interventi che sono stati svolti.

Il provvedimento introduce, infatti, un principio di garanzia e di rilievo costituzionale che è indubbiamente condivisibile e pertanto ne auspico l'approvazione nei tempi più rapidi possibili.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione estende alla materia delle infrazioni valutarie il principio di legalità, che è stato recentemente sancito in materia di violazioni tributarie. Sotto questo aspetto, il disegno di legge merita certamente consenso ed approvazione; forse sarebbe stato opportuno integrare il principio di legalità, come enunciato, con il principio – anch'esso contenuto nel codice penale – che fa eccezione per le leggi di carattere temporaneo ed eccezionale, proprio perché in tali casi è opportuno non scoraggiare il legislatore che successivamente, cessata la ragione di temporaneità, volesse modificare in meglio la normativa. Credo, tuttavia, che si possa arrivare per via di interpretazione a ritenere applicabile tale principio.

Gli emendamenti che ho presentato insieme al senatore Senese, hanno la seguente ragione: con l'approvazione del disegno di legge in esame sorgerà un'incongruenza, nel senso che vigerà il pieno principio di legalità, inteso non soltanto come irretroattività della norma sfavorevole, ma anche come retroattività della norma più favorevole, soltanto per le sanzioni tributarie e per le infrazioni tributarie, mentre, in linea generale, la legge n. 689, del 1981, in materia di sanzioni amministrative, prevede il principio di legalità soltanto nel primo senso. Si avrebbe, dunque, una situazione di favore, per così dire, per le violazioni tributarie e valutarie e di sfavore per tutte le altre violazioni che comportano una sanzione amministrativa.

Tale situazione mi sembra sbagliata. L'intento degli emendamenti è dunque quello di introdurre nella sua pienezza il principio di legalità nella legge n. 689, in maniera che quel principio si applichi in tutti i casi di violazioni amministrative, includendo nella legge sulle infrazioni valutarie semplicemente un rinvio all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981.

Mi rendo conto delle ragioni addotte dal senatore Bucciero, secondo cui l'introduzione degli emendamenti da me presentati eviterebbe che la legge fosse approvata oggi in via definitiva: è un'obiezione ragionevole, ma si tratta di compiere un bilanciamento tra tale valutazione e l'utilità di cogliere l'occasione (dato che mi sembra vi sia un largo consenso sul contenuto) per approvare la legge nel modo migliore possibile.

Non sono contrario ad un eventuale ritiro degli emendamenti, se il relatore ed il rappresentante del Governo si esprimeranno in tal senso.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Fassone mi ha comunicato che in relazione ai disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738 potremmo già procedere al voto finale.

Mi riservavo di rendere tale comunicazione in conclusione dell'esame del disegno di legge n. 4489, ma l'ho anticipata dato che il senatore Fassone mi ha sollecitato in tal senso.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4489

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore*. Signor Presidente, le ragioni e le motivazioni degli emendamenti sono stati spiegati molto bene dal senatore Russo e mi rendo conto che con tali proposte si risolve il problema in linea generale.

C'è, però, da dire che siamo al termine della legislatura e che, in effetti, l'emendamento del senatore Russo introdurrebbe il principio del *fa-*

vor rei laddove invece, in via generale, vi è il principio dello *sfavor rei*. Pertanto, le infrazioni tributarie e, con questo disegno di legge che andiamo ad approvare, anche quelle valutarie sarebbero l'eccezione. Quindi, forse sarebbe bene che il principio in linea generale del *favor rei* andasse visto in modo più opportuno in un contesto più ampio di questo, anche per le ragioni esplicitate dal senatore Russo, per far salve le leggi che hanno carattere di temporaneità.

Proprio per questo motivo, invito il senatore Russo a ritirare i suoi emendamenti per poter giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Castellani, mi sembra che ci fosse comunque una disponibilità del senatore Russo al ritiro dei suoi emendamenti, sentiti il relatore ed il Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo ritiene di dover rivolgere lo stesso invito del relatore ai presentatori degli emendamenti ed anche al senatore Russo.

La ragione è molto semplice: il provvedimento che andiamo ad approvare è sicuramente parziale nel senso dell'attuazione del principio di legalità. Tuttavia, è preferibile che questa norma, sia pure nella sua parzialità, si renda immediatamente operativa e, quindi vigente, anziché rinviarla ad una estensione che tutti quanti in linea di principio condividiamo, ma che significherebbe un rinvio sostanzialmente *sine die* essendo ormai alla fase finale della legislatura.

Quindi, nel bilanciamento delle due valenze, si ritiene dover dare prevalenza all'approvazione, sia pure parziale, del principio come indicato nel provvedimento. Pertanto, anche il Governo rivolge lo stesso invito del relatore ai presentatori di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Russo, le chiedo se ha ascoltato l'invito rivolto dal relatore e dal Governo.

RUSSO. Prendo atto dell'invito sia del relatore che del Governo e ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Dichiaro che la Lega voterà a favore del provvedimento in esame.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Il Centro Cristiano Democratico vota a favore della legge per due ordini di motivi.

Un motivo è di tecnica legislativa e di principi di ordine giuridico; mi riferisco all'applicazione del principio della legalità anche alle infrazioni valutarie e a quello del *favor rei*. Da una parte, sotto l'aspetto politico, si vota questa legge perché si ritiene che essa elimini sostanzialmente quell'incapacità della funzione pubblica di rinvenire strumenti idonei di manovra economica diversi da queste sanzioni; dall'altra, perché essa finalmente elimina una pressione eccessiva sulle iniziative economiche dei privati.

Per questo ordine di motivi il Centro Cristiano Democratico – ripeto – vota a favore della legge.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, mi sembra che, dopo la mia dichiarazione in discussione generale, sia evidente il voto favorevole di Alleanza Nazionale, che coglie l'occasione per ringraziare il senatore Russo per la sua disponibilità e per dichiarare nuovamente che è impegnato nella promessa fatta sempre al senatore Russo.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Anche il Gruppo del Partito Popolare Italiano preannuncia il voto favorevole al disegno di legge in esame, il quale recupera, anche in tema di violazioni finanziarie, il principio di legalità.

Si tratta di un principio che rispolverammo quando affrontammo il disegno di legge sulla depenalizzazione e quando imponemmo il nostro punto di vista, secondo cui anche per le violazioni tributarie era necessario stabilire che nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione stessa.

È un principio di legalità, questo, nel quale noi crediamo, che dovrebbe essere esteso a tutte le violazioni, così come preannunciavano i due emendamenti a firma dei senatori Russo e Senese.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in votazione, per le ragioni che abbiamo già spiegato prima: rispetto massimo dei due principi di legalità e di *favor rei*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Fassone, per dar conto della proposta di coordinamento. Prima di dargli la parola, ricordo che i lavori della seduta antimeridiana proseguiranno fino alle ore 13,30 e quindi dovremo lavorare ancora per un po'.

Ha facoltà di parlare il senatore Fassone.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, con l'aiuto degli Uffici sono in grado di esprimere sin da questo momento la proposta di coordinamento, che nasce dal fatto che gli emendamenti 2.108 e 2.109, approvati nella giornata di ieri, hanno prodotto alcune sovrapposizioni e incastri di norme, in quanto il 2.109 esprime lo stesso concetto di cui al precedente rinvio al comma 4 e il 2.108 opera, invece, un rinvio che è bene sia direttamente esplicitato nel corpo della norma. Restando quindi assolutamente invariata la sostanza, la proposta assume il seguente contenuto: «*All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti: »Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla richiesta. In attesa del nulla osta e non oltre 5 giorni dalla sua concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14, dandone avviso all'autorità giudiziaria precedente««».*

PRESIDENTE. A questo punto, onorevole relatore, ritiene che possiamo procedere al voto sin d'ora su questa proposta di coordinamento e quindi, di seguito, anche alla votazione finale del provvedimento?

FASSONE, *relatore*. Da parte mia, va bene.

Sull'ordine dei lavori

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché lei ha poc'anzi ricordato che i lavori della seduta antimeridiana finiranno alle ore 13,30. Non so quando sia stata assunta questa decisione, però voglio comunicare – mancando qui la Presidente della Commissione – che alle 13,30 è convocata la Commissione per l'infanzia, che fa già tanta fatica a riunirsi nei ritagli di tempo fra i lavori dell'Assemblea e quelli delle altre Commissioni permanenti. Si andrà in Commissione infanzia per esaminare un provvedimento di cui si stanno votando gli emendamenti, per poi, alle 14,30, passare in Commissione giustizia (questo vale per me, ma anche per colleghi che si recheranno in altre Commissioni permanenti). Come se non bastasse, alle 13,30 è convocata anche la riunione del Gruppo Forza Italia, alla quale una senatrice come me, ad esempio, dovrà decidere se partecipare.

Chiedo, quindi, di interrompere i nostri lavori alle ore 13,00, per avere a disposizione mezz'ora «di respiro», prima di riprendere altri lavori.

Credo che il calendario e gli orari dell'Aula debbano essere assunti dall'autorevole Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tenendo però conto di tutte le esigenze che il Senato ha, che non sono rappresentate solo dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, ma anche da quelli di piccole Commissioni di cui, purtroppo, ci portiamo oggi il peso, dopo averle istituite. (*Applausi dai Gruppi FI, PPI e LFNP*).

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, le faccio presente che il calendario dei lavori di oggi è stato deciso nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di ieri, 10 ottobre 2000, e prevede per i lavori della seduta antimeridiana di oggi gli orari 9,30 – 13,30. Questo, quindi, è acquisito.

SCOPELLITI. Lo so, signor Presidente, ma a questo punto devo chiedere – come purtroppo ho dovuto fare anche nella seduta pomeridiana di ieri – che vengano interrotti i lavori dell'Assemblea alle ore 13, lasciando quindi inalterato l'orario di inizio dei lavori della Commissione infanzia, oppure che la Presidenza chieda alla Presidenza della Commissione infanzia di sconvocare la seduta della Commissione stessa. Altrimenti, non è possibile.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, mi scusi, mi pare di aver capito che la Commissione di cui lei parla inizi alle ore 13,30. Mi rendo conto del fatto che lei, così come altri colleghi, ha un problema di natura alimentare....

SCOPELLITI. Non è questo il problema.

PRESIDENTE. Meglio così, però, non c'è sovrapposizione.

Una volta che avremo proceduto a questi adempimenti, per il successivo provvedimento all'ordine del giorno vi saranno la relazione e la di-

scussione generale con un certo numero di iscritti a parlare; quindi non vedo le ragioni per le quali io debba sospendere i lavori dell'Aula adesso. Procediamo per approssimazioni successive. Mi consenta di fare così, vedrà che troveremo un punto di equilibrio.

SCOPELLITI. Signor Presidente, non mi costringa a chiedere la verifica del numero legale. Un minimo di comprensione di fronte ad una richiesta cortese.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, intanto arriviamo alle ore 13. Le sto dicendo di procedere per approssimazioni successive, poi può darsi che a quell'ora il problema del numero legale non si ponga più, perché ci troviamo in sede di discussione generale. Aspettiamo le ore 13.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo per invitare i Capigruppo a calendarizzare, come si suol dire in questa sede, i lavori tenendo presente che non è opportuno concentrare nella stessa giornata disegni di legge che provengono dalla stessa Commissione. Questo perché seguire provvedimenti diversi nella stessa giornata e in continuità, uno dopo l'altro, mette in grave difficoltà chi deve fare la relazione e chi deve intervenire, nel reperire la documentazione e nel rinfrescare la memoria, diciamo così, su ciò che deve fare, visto che a volte gli argomenti vengono trattati a distanza di mesi da quando l'esame è stato concluso in Commissione.

Il mio invito dunque ai Capigruppo è di diluire nell'arco della settimana i provvedimenti che riguardano la stessa Commissione. Ad esempio, ieri e oggi, credo che poi si vada avanti ancora così, si è verificato, mi si consenta il termine, un accanimento nei confronti dei provvedimenti provenienti dalla Commissione giustizia. Chi lavora in quella Commissione e deve poi venire immediatamente in Aula e poi ritornare in Commissione e poi di nuovo in Aula per seguire diversi disegni di legge, in diversi stadi di lavorazione, ha la oggettiva difficoltà di reperire i testi e di essere tempestivamente presente nelle diverse sedi. Credo quindi di essere stato chiaro nell'esprimere l'invito ai Capigruppo di tener conto di queste difficoltà materiali. La stessa senatrice Scopelliti aveva fatto presente la difficoltà di seguire nello stesso tempo, o a pochissima distanza di tempo, lavori in Commissioni diverse.

Non sono i capricci della persona né le necessità della persona, ma la necessità del buon funzionamento dell'attività legislativa. Si può lavorare bene se si è messi obiettivamente nelle condizioni di farlo. Se si affrettano i tempi, se si rendono incompatibili e impossibili le presenze in sedi diverse nello stesso momento, il lavoro non può che essere mortificante e mortificata è l'attività legislativa.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, la Conferenza dei Capigruppo aveva raggruppato, *ratione materiae*, una serie di provvedimenti. Vedo che invece questo raggruppamento, ripeto, *ratione materiae*, in qualche modo confligge con la *ratio officii*. Allora, questo può determinare un piccolo conflitto di tipo funzionale.

Vedremo di affrontare la questione e comunque proporremo alla Conferenza dei Capigruppo di coordinare meglio l'insieme dei lavori.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel testo emendato, il testo unificato dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738, con il seguente titolo: «Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(4563) *Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura*

(88) LISI. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(1265) PREIONI. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(2178) SERENA. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(4086) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria*

(4497) BATTAGLIA ed altri. – *Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497.

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende integrarla.

FASSONE, *relatore*. No, signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Greco, il quale non essendo presente in Aula si intende vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, con il disegno di legge oggi in discussione possiamo affermare che finalmente questa legislatura, che sta per volgere al termine, ha messo mano con attenzione e determinazione a gran parte delle problematiche che, da decenni ormai, paralizzavano la cosiddetta «macchina giustizia» ad esclusivo scapito dei cittadini e degli utenti finali.

Questo anche se, pur ammettendo che ancora ci troviamo nella cosiddetta «fase transitoria», non possiamo tacere che quelle finalità che il legislatore si era prefissato anche con l'istituzione dei giudici onorari aggregati (GOA) e delle sezioni stralcio, purtroppo, almeno per ora, non sono state soddisfatte. Basti pensare che procedimenti già conclusi e esclusivamente in attesa della sentenza, assegnati alle sezioni stralcio, vedono la loro decisione per l'utente differita al 2005-2006.

L'aumento dell'organico dei magistrati, così come proposto nei primi capi del presente disegno di legge, inserito nell'ambito degli interventi normativi già precedentemente approvati, quale anche la diminuzione del carico dei magistrati destinati agli uffici amministrativi della giustizia, concordiamo anche noi dell'UDEUR rappresenti l'ulteriore atto dovuto del legislatore. Ciò anche alla luce della considerazione che, con il sistema che si intende introdurre, si vuole individuare uno strumento atto il più possibile ad eliminare quelle vacanze fisiologiche che si vanno di anno in anno a delineare senza che il potenziale organico, di cui alla normativa oggi in vigore, riuscisse a porvi rimedio.

Per quanto riguarda la ragione dell'ampliamento dell'organico di 300 unità per i giudici del lavoro dovuta al trasferimento delle competenze per il contenzioso proprio del rapporto di lavoro pubblico, di cui al decreto legislativo n. 80 del 1998, probabilmente si sarebbe potuto intervenire in modo differente, anche con correttivi allo stesso decreto, alla luce della considerazione che, purtroppo lo stiamo vivendo già ora, nelle aule giudiziarie dell'ex pretore del lavoro il magistrato ordinario sta incontrando notevoli difficoltà proprio per la peculiarità del rapporto di pubblico impiego, che presenta allo stato ancora innumerevoli differenziazioni dal rapporto privatistico e che per la sua impronta amministrativistica si addiceva meglio alla magistratura amministrativa.

Accogliamo con favore anche l'istituzione della nuova figura del cosiddetto «magistrato distrettuale», specie con i correttivi, certamente migliorativi, che la Commissione giustizia del Senato ha apportato. Risulta infatti necessario evitare che l'opera che questi magistrati – passatemi il termine – «jolly» sono chiamati a svolgere non venga vanificata esclusi-

vamente per il rientro in funzione del titolare. Altrettanto migliorativo è l'intervento emendativo della Commissione laddove ha ampliato la facoltà di fare ricorso al «magistrato distrettuale».

Alcune critiche, invece, non possiamo esimerci dal sollevare in ordine alla scelta operata di non rimuovere la cosiddetta «prova preselettiva» per l'accesso al concorso di uditore giudiziario. Riteniamo, infatti, che ben si sarebbe potuto individuare altro strumento, giusta la natura e l'efficacia che, di fronte al moltiplicarsi del contenzioso giudiziario che anche nell'ambito del concorso notarile ha sempre visto, almeno in fase cautelare, soccombente lo Stato, con il disegno di legge in esame si è attribuita alla «prova preselettiva». Infatti, attribuendo alla stessa mero valore di strumento di «de-quantificazione» del numero dei candidati, allo stesso risultato, peraltro in modo molto più celere, si sarebbe potuti pervenire attingendo a figure preselettive di altri concorsi pubblici per alte funzioni. Mi riferisco, a titolo esemplificativo, alle preselezioni per l'ammissione alle prove scritte del concorso per vice commissario di Polizia e dunque per l'accesso alla carriera che può portare alla nomina a questore. La stessa avviene con *test* e prove attitudinali, nelle quali massima rilevanza assume anche l'idoneità psicologica del candidato.

Considerata la funzione che è chiamato a svolgere il magistrato, si sarebbe trattato di un utile momento anche per la verifica delle proprie idoneità allo svolgimento di tale funzione e non solo dei requisiti culturali.

D'altro canto, desta un po' di meraviglia il fatto che oggi questo legislatore si accinge a richiedere al futuro magistrato la conoscenza di una lingua straniera parlata nell'Unione europea e non si preoccupa di accertare, preventivamente, che l'aspirante uditore giudiziario sia persona psicologicamente in grado di sopportare le responsabilità e il «peso», anche psicologico, che questo incarico comporta, ma, soprattutto, che sia titolare di quello stesso equilibrio di cui anche la Commissione fa cenno nella sua relazione introduttiva allorché giustifica il tirocinio per i vincitori del cosiddetto «concorso ristretto».

Quanto poi all'ampliamento della categoria da esonerare dalla prova selettiva, così come operato dalla Commissione, non si può tacere che per il solo timore, seppur anche potenzialmente veritiero, di riprodurre l'«elefantiasi» concorsuale, venga perpetrata una palese disparità di trattamento, che ben può integrare gli estremi della incostituzionalità, tra persone che, presumibilmente, hanno gli stessi requisiti culturali. Mi riferisco agli abilitati all'esercizio della professione forense e, dunque, a quei soggetti che, almeno per il superamento dell'esame di Stato, sono nel possesso di una preparazione giuridica che, sotto il profilo tanto teorico quanto pratico, risulta equiparabile a quella del vice procuratore ordinario. Noi dell'U-DEUR riteniamo che questo Parlamento debba riflettere su ciò, anche al fine di evitare di dar corso ad un pesante contenzioso giudiziario che, *rebus sic stantibus*, ben potrebbe sorgere.

Quanto all'individuazione delle materie su cui deve vertere la prova concorsuale, pur riconoscendo la valenza sacramentale del diritto romano per il nostro diritto vigente, non possiamo tacere che, probabilmente, an-

cora una volta, questo legislatore, mantenendo inalterata, anche per la prova scritta, la necessità di una conoscenza, almeno, delle istituzioni di diritto romano, sta perdendo un'ennesima occasione.

Riteniamo, infatti, che cosa più opportuna sarebbe stata «rilegare» – passatemi il termine – il diritto romano alla prova orale e sostituirlo allo scritto con altra materia quale, ad esempio, il diritto internazionale privato che, anche alla luce dell'evoluzione della nostra società, della globalizzazione, del moltiplicarsi dei rapporti societari internazionali e di quelli famigliari multirazziali, è certamente disciplina la cui conoscenza si rende sempre più urgente anche per i nostri magistrati ordinari.

Peraltro, una scelta «modernizzata» questo legislatore ha manifestato di volerla perpetrare anche con l'individuazione delle materie sulle quali deve vertere la prova orale che, opportunamente, estende anche alla conoscenza di una lingua straniera, seppur, subito dopo, rilegata ad avere esclusiva valenza ai fini della graduatoria.

Quanto al cosiddetto «concorso ristretto» per magistrati di tribunale di cui al Capo IV del presente disegno di legge, come sopra ho accennato, a prescindere dalle questioni di costituzionalità che paiono, con la codificazione così come proposta, arginate, noi dell'UDEUR riteniamo fosse altamente preferibile la formulazione della proposta governativa. Ciò proprio in considerazione dell'apporto che un avvocato, con esperienza professionale continuativa, almeno quinquennale, può fornire allo svolgimento della funzione di magistrato.

Si aggiunga, inoltre, che l'intervento emendativo, così come formulato a tal riguardo dalla Commissione, non appare sufficientemente chiaro. Vero è, infatti, che la dicitura «per almeno un quinquennio» riferita alle funzioni giurisdizionali onorarie, così come viene proposta, non spiega se occorra avere svolto, in via continuativa, per almeno cinque anni, funzioni giudiziarie onorarie oppure se, comunque, sia sufficiente in complesso, anche se in modo frazionato, avere raggiunto detto tetto.

Altrettanto non sufficientemente chiara risulta la dicitura, sempre dell'articolo 14 del testo approvato dalla Commissione, attinente la prova scritta del concorso ristretto. Infatti, la locuzione «con carattere teorico-pratico» ricorda, da un lato, i pareri dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, dall'altro il cosiddetto «tema» del concorso di uditore giudiziario.

Se questa è la volontà propositiva di questo Parlamento, più opportuno sarebbe codificare, espressamente, la previsione dello sviluppo di un caso pratico di seguito allo svolgimento della traccia «teorica» dell'argomento proposto.

Assai critici ci trova la previsione della preselezione anche per il cosiddetto «concorso ristretto», seppur in ipotesi residuali.

Non pochi dubbi nascono, inoltre, anche dalla lettura della formulazione del cosiddetto «concorso straordinario» per assicurare, in tempi brevi, la copertura di 1.000 posti in organico.

Crediamo, infatti, che se pur di fronte alla eccezionalità e all'emergenza, il legislatore non possa, comunque, introdurre deroghe quale, anche

se in via residuale, ammettere anche i candidati che siano stati dichiarati meramente idonei. Così facendo, si viene infatti a creare una palese disparità di trattamento rispetto ai cosiddetti «concorsi ordinari» che, riteniamo, possa essere difficilmente superata dalla ragione giustificativa assunta a tale riguardo dai propositori.

Probabilmente, meglio sarebbe stato prevedere l'indizione di quattro bandi, anziché tre, ma richiedere, comunque al candidato, al fine del superamento del concorso, il raggiungimento del medesimo punteggio richiesto nei concorsi ordinari.

Crediamo, in fine, che la necessità di un'alta preparazione culturale non possa essere mitigata solo per ragioni d'urgenza. (*Applausi del senatore Mundi*).

PRESIDENTE. Colleghi, onde venire incontro alle sollecitazioni sia della collega Scopelliti, sia della senatrice Mazzuca Poggiolini, presidente della Commissione infanzia, che hanno ricordato che tale Commissione è convocata per le ore 13,30, proporrei di chiudere i nostri lavori alle 13.15.

È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi, molte sono le ragioni addotte da coloro che sostengono la necessità del presente provvedimento: c'è chi lamenta che dal 1989 non siano state più applicate amnistie; altri parlano di procedure troppo garantiste, altre, infine, si appellano all'aumento degli affari giudiziari e quindi del lavoro. Ebbene, sulla base di tutte queste argomentazioni è stato proposto il presente disegno di legge con il quale si istituisce un concorso straordinario per 1.000 magistrati; tutto ciò, nonostante siano stati istituiti migliaia di giudici di pace e migliaia di giudici onorari aggregati. Ebbene, evidentemente le cose non sono migliorate, tanto che fioccano le sanzioni europee a causa delle lungaggini dei nostri procedimenti.

In verità, per quanto mi riguarda, nutro qualche dubbio sul fatto che questo concorso speciale possa sanare la situazione, ma proviamo anche questa misura, chissà che porti qualche sollievo!

Tuttavia, mi chiedo allora perché, ad esempio, non sollevare da una serie di incarichi i magistrati indirizzandoli allo svolgimento della funzione giurisdizionale. Al riguardo mi consta, infatti, che già da un anno una norma prevede che al Ministero di grazia e giustizia non possano essere applicati più di cinquanta magistrati, eppure allo stato ne risultano 120; inoltre magistrati fanno parte di commissioni di studio, oppure si occupano di consulenze presso la Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura e via dicendo. Tuttavia, della possibilità cui ho fatto riferimento non se ne è mai voluto parlare, preferendo invece indire un concorso straordinario.

Ribadisco che da parte mia ho qualche osservazione da avanzare sul presente disegno di legge, ad esempio per quanto riguarda lo spazio riservato agli avvocati (il 10 per cento). Condivido l'opportunità di concedere

questo spazio agli avvocati ma ho qualche riserva rispetto al limite massimo di età che è stato consentito per la loro partecipazione al concorso.

Per principio sono favorevole al fatto che i giudici facciano i giudici e gli avvocati facciano gli avvocati. Però bisogna dire che gli avvocati possono portare un notevole apporto di competenza e di esperienza. È a questo punto che il limite dei 45 anni sembra eccessivo; già sui 30-33 anni chi ha iniziato la professione di avvocato può essere in grado di sapere se continuarla o no o partecipare a questo concorso speciale. Questo è un discorso che svilupperemo meglio in sede di esame di emendamenti.

Nel complesso proviamo anche questa strada sperando che risolva qualcosa. Qualche dubbio permane; pertanto vedremo successivamente, una volta discussi tutti gli emendamenti, quali saranno le conclusioni del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Pettinato, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, l'impulso di velocità che definisco opportuno oltre che doveroso dato ai nostri lavori ha privato l'Assemblea del Senato, e certamente me, del contributo ulteriore che il senatore Fassone avrebbe dato nella sua integrazione orale alla pregevole relazione scritta che accompagna questo disegno di legge. Attingendo a piene mani a questa relazione renderò qualche brevissima osservazione su un così importante disegno di legge, il quale si snoda in cinque punti che conservano, tra di loro, una giusta ed opportuna integrazione per cui il complesso del disegno di legge, anche per i miglioramenti apportati in Commissione giustizia, rappresenta uno strumento per agevolare i compiti della giustizia medesima e per renderla più efficace e più efficiente.

Certamente questo disegno di legge non può fare miracoli, ma è uno strumento ulteriore che, insieme ad altri che il Parlamento ha offerto, può rendere possibile l'attivazione di qualche più urgente procedura.

Abbiamo sempre lamentato, onorevole Presidente, anche in questa Assemblea, i ritardi della giustizia; abbiamo osservato una giustizia ritardata, sostanzialmente denegata ed abbiamo aggiunto che i ritardi nella giustizia penalizzano soprattutto coloro che o sono più emarginati e più deboli, o forse hanno più ragione o meno torto degli altri.

Ebbene, questo disegno di legge, proprio con l'aumento di mille magistrati nel ruolo organico della magistratura, con la istituzione dei magistrati distrettuali – che considero uno strumento efficacissimo per concorrere a risolvere i problemi dei nostri ritardi – e con l'altra normativa in esso contenuta, risponde a questo continuo lamento, ragionevole, giusto

della sottodotazione – dice il relatore – della magistratura. Non si era mai verificato nel nostro Paese un aumento così consistente; i concorsi si sono svolti di tre anni in tre anni, con tempi lunghissimi per il loro espletamento e con un numero di posti messi a concorso che si aggirava sulle 300 unità.

L'ultimo capo del disegno di legge prevede che l'accesso alla magistratura di 1.000 unità debba avvenire rapidamente, onde colmare l'aumento dell'organico, anche se in maniera graduale. Le preoccupazioni, le critiche rivolte sono dovute al timore che una immissione così ampia possa dequalificare la magistratura. Questa preoccupazione, se non del tutto cancellata, è certamente ragionevolmente sminuita attraverso l'individuazione di tre turni nei quali il concorso può essere espletato.

Signor Presidente, uno degli aspetti più significativi, tra i tanti, del provvedimento al nostro esame e tra poco al nostro voto è l'individuazione della figura del magistrato distrettuale. Chi pratica – sono tanti in quest'Aula, per ragioni diverse – le aule dei tribunali come magistrato e come avvocato sa molto bene che una delle ragioni fondamentali dei ritardi sta nel fatto che situazioni improvvise di malattie o altre contingenze non consentono la continuità sul luogo, nel posto e nella funzione di alcuni magistrati.

Tutto ciò comporta ritardi enormi, rinvii dei processi, né si può attingere, come per altri versi, alla sostituzione di magistrati, i quali lascerebbero vuoto il loro compito e la loro funzione. Si è ricorso finora ad un'attività che io definirei – senza offendere nessuno – di tappabuchi, ma senza dare una risposta strutturale ad un problema che oggi è accentuato soprattutto per la legittima, gradita, significativa presenza, sempre più crescente, delle donne nell'ambito della magistratura. Ciò pone un problema che il relatore sottolinea nella sua relazione, ossia si crea soprattutto una forte tensione per la donna magistrato fra le sue esigenze di madre e quelle di ufficio, rispetto all'appartenenza e alla funzione. Credo che questo aspetto del disegno di legge, se non risolutivo, concorra a dare una risposta adeguata ed intelligente ad un problema largamente avvertito.

Un altro argomento, signor Presidente, tra i tanti che potrebbero essere toccati (ma l'ora non ci consente di farlo), è quello dell'ingresso degli avvocati nella magistratura. L'articolo 106 della Carta costituzionale prevede e regola questo ingresso, ma noi abbiamo dovuto attendere oltre cinquant'anni per avere un solo avvocato nella magistratura superiore della Corte di cassazione.

Con questo provvedimento, invece, si introduce – il relatore lo definisce in questo modo – un inedito concorso, perché è la prima esperienza che stiamo vivendo. Un dieci per cento di avvocati entrerà nella magistratura, ma non con un prelievo che viene effettuato in base a criteri – che pure sarebbero ragionevoli – come l'esperienza, la capacità, il lungo esercizio professionale, bensì in base ad un concorso, che è una selezione e quindi risponde all'esigenza ribadita nella Carta costituzionale di un accesso attraverso il concorso.

Però vi è una motivazione molto nobile che lascia ulteriori speranze, oltre il numero, collegate a questa presenza. Si tratta della ricordata comunanza delle culture tra gli avvocati ed i magistrati e la positività dell'ingresso di un'esperienza maturata in luoghi e con sensibilità diverse. La magistratura ha un ruolo, un compito, una funzione, una vocazione diversi da quelle dell'avvocatura, ma tutte queste energie devono convergere a rendere possibile ed efficace la giustizia.

Oltre all'esperienza comune, vi è anche la progressiva formazione unitaria. Dal prossimo mese di novembre l'auspicata scuola comune per avvocati e per magistrati dovrà realizzarsi. Questo è un fatto estremamente importante, perché non solo avvicina i doveri, ma rende anche più praticabili le esperienze, sia pure in settori diversi.

Conclusivamente, signor Presidente, credo che questo disegno di legge, che non va visto in maniera isolata, ma come la continuazione progressiva degli sforzi che il Parlamento ed il Governo stanno rendendo per rispondere a queste esigenze sempre più largamente sentite e profondamente avvertite, può rappresentare un tassello ulteriore per la realizzazione di una giustizia migliore nel nostro Paese. È una risposta anche all'articolo 111 della Carta costituzionale che noi abbiamo modificato: un processo è giusto anche se è svolto in tempi ragionevoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, interverrò brevemente per stare nei termini da lei fissati.

Il disegno di legge oggi in discussione in realtà parte da una data assai anteriore: parlò per primo di un arruolamento straordinario ed urgente di magistrati il ministro Flick negli anni 1996-1997, ma poi tale progetto non fu portato a compimento.

Oggi quindi si colma una lacuna, perché tutti conoscono l'obiettiva carenza di organico della magistratura italiana. In questo senso il disegno di legge è benvenuto, ma lo sarebbe di gran lunga di più se si provvedesse tempestivamente, per ovviare ai problemi inerenti la lentezza della giustizia italiana, anche con assunzioni di personale amministrativo, con ulteriori investimenti nell'edilizia giudiziaria o con misure di informatizzazione.

È evidente che lo sforzo deve essere congiunto e il disegno di legge in esame rappresenta solo una parte dell'impegno che il Parlamento deve assumere nei confronti della magistratura.

Tra i cinque argomenti trattati dal provvedimento, vorrei soffermarmi su un tema specifico, già accennato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Mi riferisco all'articolo 14 che prevede che una quota dei posti a concorso sia riservata ad avvocati. L'articolo 14, così come scritto e congegnato, è assai discutibile, ma affronta un problema molto serio ed molto importante. Si tratta di stabilire quale magistratura ordinaria, con quale preparazione e con quale tipo di cultura professionale, intendiamo avere in questo Paese e come debba essere valutata tale preparazione culturale

e professionale al momento dell'ingresso nella magistratura. Il disegno di legge sottintende che debba esservi un'osmosi tra la cultura propria del magistrato e la cultura dell'avvocato. Affinché tale osmosi si stabilisca, si riserva una quota dei posti a concorso agli avvocati e ai giudici onorari, cioè si richiede al candidato un addestramento professionale di qualche tipo, e si riconosce al dieci per cento dei candidati che questa preparazione è titolo preferenziale per l'accesso alla magistratura. Non sarò certamente io a negare l'utilità dell'osmosi; l'osmosi tra le varie culture giudiziarie e giuridiche è necessaria e può essere ottenuta in vari modi: con scuole comuni (cui già si è fatto riferimento) che preparino i candidati prima dell'ingresso in magistratura, oppure – come avviene in altri Paesi, soprattutto anglosassoni – con accessi in magistratura di personale proveniente da altre attività, in particolare dall'attività di avvocato. In Italia l'equivalente potrebbe essere il concorso di secondo grado, come peraltro già avviene per alcuni magistrati amministrativi. Questo è il nodo da sciogliere, la vera riforma cui pensare. L'articolo in questione, in realtà, allude all'osmosi la sottintende, la richiede, ma non la realizza, o meglio cerca di realizzarla con lo strumento della quota che, di per sé, non è un'osmosi, bensì – e ciò desta le mie perplessità – una sorta di vantaggio o, se si vuole, di privilegio accordato ad alcuni. Il privilegio è evidente con riferimento al grado iniziale – il concorso è diretto all'ingresso come magistrato di tribunale e non come uditore –, con riferimento all'annullamento della prova selettiva preliminare, con riferimento al vantaggio nella carriera. L'avvocato che entrasse in magistratura mediante la quota riservata del dieci per cento prenderebbe posto in graduatoria dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale con tre anni di anzianità: ciò lo favorirebbe nello sviluppo di carriera, nell'accesso ad incarichi direttivi.

Ad una domanda di osmosi, si risponde con una misura che prevede una quota, ma che non crea di certo una vera e propria osmosi. Sul punto avverto una contraddizione sulla quale invito il Governo ed il relatore a riflettere. Da un lato si intende premiare la professionalità specifica degli avvocati, compresi quelli che hanno svolto funzione di giudice onorario, perché si prevede che proprio per l'attività svolta abbiano un titolo preferenziale per accedere alla magistratura; dall'altro lato, però, questa professionalità è come se fosse sminuita, perché riconosciuta soltanto per un dieci per cento dei possibili candidati. Non si capisce, quindi, se si intenda premiare la professionalità dell'avvocato o concedere un privilegio ad alcuni di essi.

Un'ulteriore contraddizione è che da un lato si chiede al magistrato una cultura *standard*, quella che si accerta mediante il concorso ordinario, che richiede la nota preparazione (e questo vale per la quota del 90 per cento) e dall'altro si riconosce che colui che abbia acquisito un altro tipo di cultura, un'altra professionalità, ha una sorta di privilegio.

Trovo – e su questo credo che dovremmo riflettere – che per come è congegnato, l'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione, che intende fornire una risposta alla questione dell'osmosi tra le varie culture, non sia gratificante né per gli avvocati, perché concede soltanto ad una

quota di essi qualche privilegio, né per i magistrati, perché colui che accede mediante la via ordinaria, con la preparazione e la cultura specifiche richieste, si troverebbe sopravanzato nel suo sviluppo di carriera dall'avvocato entrato con il concorso particolare.

Forse una riflessione complessiva sul modo in cui vogliamo prevedere l'accesso alla magistratura, sul tipo di preparazione professionale e culturale che il magistrato deve avere, sarebbe preferibile a questa misura che, cercando di accontentare gli uni e gli altri, scontenta tutti, senza neanche rispondere alla domanda principale: vogliamo una magistratura professionale, preparata fin dall'inizio da altre attività professionali (come quella degli avvocati), o vogliamo un'unica preparazione alle attività giudiziarie che coinvolga avvocati e magistrati mediante una scuola unica, in modo tale che poi ciascuno percorra la propria strada?

Ripareremo di tale questione in sede di esame degli articoli e mi auguro che ci sia lo spazio per una riflessione, perché la questione è molto rilevante, ma il modo in cui le viene data risposta nel disegno di legge mi pare sia decisamente modesto. (*Applausi del senatore Centaro*).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per comunicazioni del Governo sulla mancata assegnazione all'Italia di un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, stamattina abbiamo avuto una notizia grave e sconcertante: nell'elezione per i due seggi riservati al gruppo europeo occidentale nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'Irlanda ha ricevuto, in prima votazione, 130 voti, la Norvegia, in terza votazione, 115 voti e l'Italia 57.

Una sconfitta indubbiamente grave e pesante, non solo per la diplomazia italiana, ma per l'intero Paese; così vari giornali l'hanno qualificata. Cito, fra tutti, «il Corriere della Sera» che non è certamente quotidiano di opposizione, che ha titolato a tutta pagina: «l'Italia sconfitta alle Nazioni Unite».

La sconfitta è pesante tanto più perché il fatto era considerato pressoché pacifico: si era dato per scontato, quasi, che l'Italia sarebbe stata eletta ed in più occasioni il Governo aveva sbandierato di aver portato al nostro Paese un grande prestigio internazionale e di aver guadagnato all'Italia, con la sua politica estera, una posizione di privilegio. Non sembra che questo corrisponda ai fatti concreti.

Le giustificazioni che abbiamo letto sulla stampa da parte di alcuni nostri diplomatici e da parte di giornalisti rappresentano un fatto ancora più sconcertante, perché questa sconfitta viene addebitata ad un ritardo di due anni nell'entrata in lizza (e perché abbiamo ritardato due anni?); perché dominano i piccoli Paesi (chissà perché!); perché avremmo fatto la crociata sull'abolizione della pena di morte; perché avremmo proposto la modifica del regolamento del Consiglio di sicurezza, scontrandoci sul punto con la Germania, con il Giappone e con gli stessi Stati Uniti e via dicendo.

A me sinceramente non sembrano delle giustificazioni, anzi sono l'ammissione di una politica estera fallimentare. E pensare che dalla nostra avevamo alcune circostanze molto favorevoli, come quella – per esempio – di essere il quinto contribuente al bilancio dell'ONU; quella di essere stati (e di esserlo anche oggi) protagonisti di missioni di pace, di missioni umanitarie con grande profusione di uomini, mezzi e denaro. Tutto questo evidentemente non è stato valorizzato.

Pertanto, il Centro Cristiano Democratico chiede a lei, signor Presidente, di invitare il Ministro degli esteri a venire in Aula a spiegarci le ragioni vere e serie di una sconfitta di questo tipo per il nostro Paese.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà senz'altro carico di sollecitare il Ministro degli esteri per una sua tempestiva presenza in Aula, al fine di poter rispondere ai quesiti che lei ha testé posto e, quindi, anche per affrontare questo complesso problema.

Per fatto personale

PREIONI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, parto proprio dalle parole del senatore Callegaro.

Ci si chiede il perché di questa situazione. Che cosa è l'Italia? Non lo sappiamo neanche noi. Noi italiani non sappiamo bene che cosa siamo. La nostra Costituzione definisce o indica il concetto di patria; si parla di cittadini, di stranieri, di nazione e poi, all'atto concreto, non riusciamo più a capire che cosa siamo, perché regna una confusione enorme.

Io ed altri parlamentari della Lega, altri leghisti, siamo stati indagati ed alcuni sono sottoposti a processo penale per aver presentato in Parlamento dei disegni di legge volti a modificare la Costituzione, rendendo «secessibile» il Paese, quindi, consentendo la possibilità, attraverso un *referendum*, di separare una parte del Paese dalla Repubblica italiana. Abbiamo propagandato questa nostra scelta politica, questa nostra posizione. Siamo perseguitati dalla magistratura italiana, perché abbiamo manifestato

e propagandato tale nostra posizione, semplicemente perché abbiamo proposto di dividere in due l'Italia.

Chi, invece, agisce concretamente per snervare, per spaccare l'unità nazionale attraverso l'immigrazione incontrollata, attraverso lo snaturamento della popolazione che risiede sul territorio della Repubblica italiana non solo non viene – come dovrebbe essere – perseguito per ciò che propone e per ciò che fa, ma anzi viene elogiato come persona nuova, aperta al cambiamento, migliorativa – per così dire – di tutte le situazioni.

In questo ambito si deve inquadrare il dibattito – chiamiamolo in questo modo – o, se si vuole, battibecco, alterco tra il senatore Russo, me, il senatore Angius ed altri che sono intervenuti, questa mattina, in dichiarazione di voto e nello strascico successivo in merito alla discussione dei disegni di legge nn. 4656, 4673 e 4738.

Il concetto di tradire la patria si desume, in parte, dalla legislazione e, in parte, dall'esperienza comune: chi agisce contro un interesse che è della collettività, dei cittadini, è traditore della patria, del popolo; è traditore di chi vorrebbe, invece, che dalla coesione (che è data dal legame di sangue, familiare e sociale, dall'esperienza, dalla storia comune, dalla comune lingua e religione, da tutto un insieme di comunità di cose) questa unicità non venisse spezzata.

Allora, chi opera per spezzare questa unicità, questa complessività e nello stesso tempo omogeneità della popolazione nazionale è sostanzialmente una persona che tradisce l'insieme di questa collettività e quindi, a mio giudizio, merita in qualsiasi sede l'appellativo di traditore del proprio popolo.

PRESIDENTE. Spero abbia concluso, senatore Preioni...

PREIONI. Sì: ho venti minuti, ma non li voglio usare tutti.

PRESIDENTE. ...perché lei ha fatto un «cappello» politico, nel cui merito non intendo entrare. Non voglio ricordare tutta una serie di circostanze, anche recenti, perché non è mio compito in questa sede.

PREIONI. Queste sono sue opinioni, ma io sto facendo...

PRESIDENTE. Però adesso lei ribadisce un'affermazione che la Presidenza ha giudicato offensiva. Prima ritenevo che ciò potesse essere accaduto perché si era fatto prendere da uno stato d'animo; lei adesso – un'ora e mezza dopo, avendo, quindi, potuto riflettere su quanto ha detto – ha ribadito questo concetto; a questo punto debbo dunque toglierle la parola e deplorare ulteriormente il suo comportamento, perché, come le ho già detto, ha offeso il senatore Russo: parlare di tradimento è un'offesa. (*Commenti del senatore Preioni*). Lei non sta fornendo degli elementi che possano suffragare sotto alcun profilo questo tipo di valutazione e quindi la sua è e rimane solo un'affermazione offensiva. (*Commenti fuori microfono del senatore Preioni*).

Dunque, la deploro per questo atteggiamento che ha voluto ribadire e concludo la seduta, senza ulteriori provvedimenti, perché non voglio esasperare delle situazioni.

PREIONI. (*Fuori microfono*) Mi voglio riferire alle dichiarazioni svolte dal senatore Angius!

PRESIDENTE. No, senatore Preioni. Intanto ha esordito ribadendo una offesa al senatore Russo; suppongo che volesse dire poi qualcosa circa quanto ha affermato il senatore Angius, ma per adesso ha parlato essenzialmente per mettere in evidenza che, in ragione di certe sue affermazioni e considerazioni, il senatore Russo ha compiuto un gesto, ha fatto una scelta, che si può configurare come tradimento. Ma questa è un'affermazione di una gravità inaudita.

Quindi, debbo ulteriormente deplorare quello che lei ha detto. (*Commenti fuori microfono del senatore Preioni*).

Sto concludendo i lavori, perché non voglio aggravare la sua posizione, senatore Preioni: ripeto, non voglio aggravare la sua posizione. (*Commenti fuori microfono del senatore Preioni*).

Quindi, il suo intervento è concluso. (*Commenti del senatore Preioni*).

No, il suo intervento è concluso perché... (*Commenti del senatore Preioni*). Mi ascolti, è molto più ragionevole la posizione che sto assumendo io...

PREIONI. (*Fuori microfono*). Debbo rispondere al senatore Angius per quello che ha detto e sono parole che riguardano la mia funzione di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. Abbiamo capito. Ho già detto che non si doveva approfondire questa lacerazione, parlando della sua presidenza della Giunta e così via. Il discorso è chiuso.

PREIONI. Devo chiarirlo, perché nel verbale della seduta dell'Assemblea del 17 luglio 1996 il senatore Salvi, che allora era Presidente del Gruppo DS, ha commentato la mia elezione con le seguenti parole, in riferimento a «perché la Lega» e «perché il collega Preioni»: «Perché il collega Preioni, diciamo un po' come il dottor Jekyll e mister Hyde, è qui che segue l'ostruzionismo portato avanti dal suo Gruppo; tuttavia ha presieduto impeccabilmente – e mi pare che continui a farlo – la Giunta per le elezioni».

Quindi, avevo piacere di far sapere questo al senatore Angius, il quale aveva collegato, e non so per quale ragione, il mio incarico di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato con la mia attività in Assemblea, in rappresentanza della Lega Nord.

PRESIDENTE. Va bene. Rimarrà a verbale quanto lei ha letto poc'anzi.

Siamo lieti che il senatore Salvi abbia espresso queste valutazioni sulla sua gestione della Giunta.

Ribadisco, però, che lei ha voluto ulteriormente insistere su un'accusa che non ha senso e quindi preferisco chiudere qui, per evitare l'ingenerarsi di più gravi conseguenze.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,34*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale e nuove norme in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari (4656-4673-4738)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea (4656)**Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673) (limitatamente all'articolo 2)****Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738) (limitatamente al capo IV, all'articolo 25 e al capo VIII)**ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con emendamenti

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*) – 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione immediata allorché si versi in uno dei seguenti casi:

a) se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

b) se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza della espulsione, ovvero se la condanna riguarda un reato cui consegue automaticamente l'applicazione di detta misura di sicurezza;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.

3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero su richiesta del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisiti le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

7. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione fino a tre anni.

8. Lo straniero, al quale è stata applicata la disposizione del comma 1, lettera c), è punito con la reclusione fino a tre anni se rientra successivamente nel territorio dello Stato; in tal caso, è sempre disposta la custodia cautelare in carcere».

EMENDAMENTI

5.100

PREIONI, GASPERINI

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 5.101 e 15.100, nell'odg n. 750

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis - (*Espiazione della pena detentiva all'estero*) - 1. Nei confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva, è disposta la consegna all'autorità di polizia competente per la espiazione della pena

residua nelle carceri del proprio paese di origine, quando accordi internazionali lo prevedano.

2. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il magistrato di sorveglianza dello straniero espulso e dello straniero detenuto nel paese di origine per effetto di esecuzione di sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria italiana.

3. Il magistrato di sorveglianza di cui al precedente comma 2, accerta l'effettiva eseguita espulsione dello straniero a seguito di provvedimento previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e certifica l'avvenuta esecuzione della pena detentiva all'estero di cui al precedente comma 1, previa verifica da parte della competente autorità consolare italiana"».

5.101

PREIONI, GASPERINI

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 5.100 e 15.100, nell'odg n. 750

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - 1. Qualora accordi internazionali lo prevedano, nei confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva, è disposta la consegna all'autorità di polizia competente per l'espiazione della pena residua nelle carceri del proprio paese di origine.

2. Il magistrato di sorveglianza accerta l'effettiva eseguita espulsione dello straniero a seguito di provvedimento previsto all'articolo 16 e certifica l'avvenuta esecuzione della pena detentiva all'estero di cui al comma 1, previa verifica da parte della competente autorità consolare italiana"».

5.102

GRECO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*). - 1. I cittadini non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea detenuti in istituti di pena che abbiano da scontare una pena anche residua non superiore a quattro anni, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, eseguito dal Questore, sono

espulsi dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera, e consegna alle autorità del Paese di provenienza. Il provvedimento è revocato e si fa luogo all'esecuzione della pena se nei dieci anni successivi all'espulsione, lo straniero compie ingresso illegale nel territorio nazionale. Trascorsi dieci anni dall'espulsione, la pena si estingue.

2. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero.

3. Avverso il provvedimento di espulsione, lo straniero può proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli extracomunitari imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

5. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

6. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione a tre anni.

7. Lo straniero, al quale è stata applicata la disposizione del comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni se rientra successivamente nel territorio dello Stato"».

5.103

CENTARO, PERA, GRECO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*). - 1. I cittadini non appartenenti a Stati dell'Unione europea che, nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano detenuti in espiazione di una pena della quale residuano non oltre tre anni, sono espulsi dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, e consegna alle autorità del Paese di provenienza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la condanna concerne, anche solo in parte, i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché i delitti di cui all'articolo 12; né quando ricorrono i divieti di espulsione di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Il provvedimento di espulsione è adottato dal magistrato di sorveglianza, con decreto motivato, su istanza del pubblico ministero, sentito l'interessato che ne faccia richiesta. Il magistrato decide, acquisite le informazioni degli organi di polizia sulla identità e sulla nazionalità dello

straniero. L'espulsione è eseguita dal Questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

4. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

5. Il provvedimento di espulsione, nel caso di opposizione non accolta, e il provvedimento che non pronuncia l'espulsione possono essere fatti oggetto di ricorso per cassazione, rispettivamente da parte del condannato e del pubblico ministero.

6. Se il cittadino espulso rientra nel territorio dello Stato entro dieci anni dall'avvenuta espulsione, si procede all'esecuzione della pena residua. In caso contrario la stessa viene dichiarata estinta».

5.104

SCOPELLITI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei confronti dello straniero condannato deve scontare una pena detentiva è disposta l'espulsione immediata se lo stesso straniero ne fa richiesta.

1-bis. L'espulsione è altresì disposta allorchè si versi in uno dei seguenti casi:

a) se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

b) se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza dell'espulsione, ovvero se la condanna riguarda un reato cui consegue automaticamente l'applicazione di detta misura di sicurezza».

5.105

PREIONI, GASPERINI

Precluso dalla non approvazione dell' em. 5.100

Al comma 1, nell'articolo 16-bis richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti dello straniero che deve scontare una pena detentiva, è disposta la consegna alla autorità di polizia competente per la espiazione della pena residua nelle carceri del proprio paese di origine, quando accordi internazionali lo prevedano».

5.106

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni».

5.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 16-bis ivi richiamato, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «comma 2».

5.108

PERA, CENTARO, GRECO

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Lo straniero, al quale è stata applicata la disposizione del comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da 1 a 3 anni se rientra successivamente nel territorio dello Stato; in tal caso, è sempre eseguita la custodia cautelare in carcere».

5.109

PERA, CENTARO, GRECO

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, sopprimere il comma 5.

5.110

PREIONI, GASPERINI

Id. em. 5.109

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, sopprimere il comma 5.

5.111

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il decreto di espulsione è ricorribile per Cassazione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'espulsione».

5.112

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

5.113

MANCONI, SALVATO, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, sopprimere i commi 7 e 8.

5.114

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Approvato

Al comma 1, all'articolo 16-bis richiamato, comma 7, sostituire le parole: «fino a tre anni» con le altre: «da uno a tre anni».

5.115

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 16-bis ivi richiamato, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nei suoi confronti è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza»; sopprimere, inoltre, il comma 8.

ORDINE DEL GIORNO

9.4656-4673-4738.750 (*Già emm. 5.100, 5.101 e 15.100*)

PREIONI, GASPERINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4656

invita il Governo

a potenziare gli uffici del Ministero della giustizia preposti alla sorveglianza sulla avvenuta esecuzione delle pene detentive all'estero, **eventualmente istituendo un osservatorio o un ufficio di vigilanza *ad hoc*.**

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione, con l'integrazione evidenziata, introdotta in sede di esame dell'articolo 15.

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter.* - (*Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione*) – 1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri non abbienti, il magistrato di sorveglianza può tener conto della disponibilità di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine il Ministero della giustizia provvede ad inserire in un apposito elenco gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti previsti da apposito decreto del Ministro, adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

EMENDAMENTO

6.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 16-ter ivi richiamato, al comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «non abbienti», e al secondo periodo sostituire la parola: «Ministero» con l'altra: «Ministro» e sopprimere le parole: «Ministro, adottato di concerto con il».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater*. - (*Obblighi di informazione e accertamenti*). - 1. All'atto dell'ingresso in istituto penitenziario di un cittadino straniero non appartenente a paesi dell'Unione europea, l'amministrazione penitenziaria comunica al prefetto del luogo di detenzione ogni informazione utile ai fini degli accertamenti sulla identità del detenuto e sulla sua posizione sul territorio dello Stato e della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.

2. Il prefetto provvede immediatamente agli accertamenti di cui al comma 1 e adotta i provvedimenti conseguenti. Se provvede all'espulsione il relativo provvedimento è inserito nel fascicolo del detenuto e comunicato all'interessato. Da tale momento decorrono i termini di cui all'articolo 13, comma 8».

EMENDAMENTO

7.100

GASPERINI, PREIONI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 16-quater richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo straniero detenuto in espiazione di pena detentiva, è privato del permesso di soggiorno di cui lo stesso sia eventualmente titolare.

Il direttore dell'Istituto penitenziario provvede al ritiro materiale dell'autorizzazione, inviandola alla Questura competente.

All'atto della scarcerazione, il Prefetto adotta nei confronti del detenuto il provvedimento di espulsione con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo che non ricorrano a favore dello straniero le condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della presente legge».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE
26 LUGLIO 1975, N. 354

Art. 8.

Approvato

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,» sono inserite le seguenti: «nonché di detenuti o internati per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale e dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 9.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. - (*Liberazione anticipata in casi particolari*) – 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intendono il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

5. Si applica il comma 4 dell'articolo 54.

Art. 54-ter. - (*Domanda di liberazione anticipata*) – 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare».

EMENDAMENTI

9.100

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.101

PREIONI GASPERINI

Id. em. 9.100

Sopprimere l'articolo.

9.102

SALVATO, MANCONI, RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituire la parola "quarantacinque" con la parola: "sessanta".

2. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 54-bis. - (*Domanda di liberazione anticipata*). – 1. Quando vi è richiesta proveniente dal condannato detenuto di ottenere la misura prevista dall'articolo 54, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare".».

9.103

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 54-bis richiamato, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

9.104

MANCONI, SALVATO, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 54-bis richiamato, sopprimere il comma 2.

9.105

MANCONI, SALVATO, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 54-bis richiamato, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «primo periodo».

9.106 (Testo corretto)

IL RELATORE

V. nuovo testo

Al comma 1, dopo l'articolo 54-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Art. 54-quater. – 1. L'amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che hanno dato prova di particolare partecipazione all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della presente legge».

9.106 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo l'articolo 54-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Art. 54-quater. – 1. L'amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che, secondo precedente valutazione del magistrato di sorveglianza, hanno dato prova di particolare partecipazione all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della presente legge».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

1. All'articolo 58-*quater*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*» sono soppresse.

EMENDAMENTO

10.100

MANCONI, SALVATO, RUSSO SPENA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo 10.

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54, 54-*bis* e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 69-*bis*. - (*Procedimento in materia di liberazione anticipata*) –
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo

ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-*bis*.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza.

Art. 69-ter. - (Compiti della direzione dell'istituto in materia di liberazione anticipata). - 1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto».

EMENDAMENTI

11.100

PREIONI, GASPERINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.101

PERA, CENTARO, GRECO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

PETTINATO

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 533-bis)

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 533-bis. - (*Misure alternative e modalità di esecuzione della pena*). - 1. Quando la pena detentiva irrogata non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il giudice con la sentenza di condanna può disporre anche d'ufficio la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 94 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione della pena nelle ipotesi di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico.

2. Il giudice può, altresì, disporre anche d'ufficio la sostituzione della pena detentiva con la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o di attività dirette al risarcimento del danno o alla riparazione in forma specifica a favore della parte offesa, ovvero con l'osservanza di

particolari prescrizioni dirette alla rieducazione e al reinserimento del condannato.

3. In funzione delle finalità di rieducazione e di reinserimento del condannato ovvero in relazione a sue comprovate esigenze di lavoro o di studio, il giudice può altresì disporre che la pena detentiva sia eseguita limitatamente a determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana.

4. In tutti i casi previsti dai commi da 1 a 3, il giudice determina le modalità dell'esecuzione e la sua durata che non può essere inferiore a quella della pena irrogata"».

12.0.101

PETTINATO

V. nuovo testo

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 47-*quinquies*. - 1. Chiunque sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, abbia in precedenza intrapreso in un paese estero un'attività lavorativa, può essere autorizzato a recarsi per periodi limitati nel paese in cui tale attività ha sede, o comunque si svolge.

2. L'autorizzazione è concessa del Magistrato di sorveglianza quando sia dimostrato che l'attività lavorativa intrapresa all'estero, oltre ad essere stabile e proficua, rappresenta la principale parte di reddito.

3. Il magistrato di sorveglianza emette l'autorizzazione sulla base di un programma e di un itinerario prefissati, con l'obbligo per il beneficiario di uniformare puntualmente dei propri movimenti il consolato competente per territorio, delegato ad esercitare l'attività di controllo nei limiti e con le modalità determinate nel provvedimento di autorizzazione.

4. L'autorizzazione non può essere concessa, a meno che essa non sia resa possibile da convenzioni internazionali, quando l'attività lavorativa ha sede in paesi con i quali non siano stati instaurati rapporti diplomatici».

12.0.101 (Nuovo testo)

PETTINATO

Approvato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 47-*quinquies*. - *1.* Chiunque sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, abbia in precedenza intrapreso in un paese estero un'attività lavorativa, può essere autorizzato a recarsi per periodi limitati nel paese in cui tale attività ha sede, o comunque si svolge.

2. L'autorizzazione è concessa del Magistrato di sorveglianza quando sia dimostrato che l'attività lavorativa intrapresa all'estero, oltre ad essere stabile e proficua, rappresenta la principale fonte di reddito.

3. Il magistrato di sorveglianza emette l'autorizzazione sulla base di un programma e di un itinerario prefissati.

4. L'autorizzazione non può essere concessa, a meno che essa non sia resa possibile da convenzioni internazionali, quando l'attività lavorativa ha sede in paesi con i quali non siano stati instaurati rapporti diplomatici».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Approvato

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 10 gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono

state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

13.100

RUSSO SPENA, MANCONI, SALVATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «1995» con l'altra: «1990».

13.101

CENTARO, CARUSO Antonino, PERA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 gennaio 1995» con le altre: «10 gennaio 1999».

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

1. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 15.

Approvato

1. Per far fronte ad eventuali imprescindibili esigenze degli uffici di sorveglianza, derivanti dall'applicazione della presente legge, i presidenti delle corti di appello, su richiesta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza, provvedono ad applicare, in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto, un congruo numero di magistrati giudicanti, anche in deroga a

quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. L'applicazione è disposta entro cinque giorni dalla richiesta, ed ha durata non superiore a sei mesi.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

EMENDAMENTO

15.100

PREIONI, GASPERINI

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 5.100 e 5.101, nell'odg n. 750

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il magistrato di sorveglianza dello straniero espulso e dello straniero detenuto nel paese di origine per effetto di esecuzione di sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria italiana.

2. Il magistrato di sorveglianza di cui al precedente comma 1, accerta l'effettiva eseguita espulsione dello straniero a seguito di provvedimento previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e certifica l'avvenuta esecuzione della pena detentiva all'estero di cui al precedente comma 1, previa verifica da parte della competente autorità consolare italiana».

ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

1. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli stranieri già presenti negli istituti penitenziari alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, intro-

dotto dall'articolo 7 della presente legge, sono trasmesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa del nulla osta e non oltre cinque giorni dalla sua concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza, ai sensi dell'articolo 14, dandone avviso all'autorità giudiziaria procedente».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (*Principio di legalità*). - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

0.1.100

RUSSO, SENESE

Ritirato

All'articolo 1, anteporre il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e leggi posteriori sono diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"».

1.100 (testo corretto)

RUSSO, SENESE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1.- 1. All'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "da 2" sono sostituite con le altre: "da 1";
 - b) il comma 2 è abrogato».
-

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. PONTONE Francesco

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di incompatibilità (4829)

(presentato in data **10/10/00**)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 ottobre 2000, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio dei ministri relativamente alla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dell'atleta Ignazio Fabra.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6-ter della legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, aggiornata al primo semestre 2000.

Detta documentazione sarà inviata alla 2^a Commissione permanente.

Con lettere in data 9 ottobre 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Castelnuovo Parano (Frosinone) e Melle (Cuneo).

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 29 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 64568, con il quale sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione sarà deferita alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, come modificati dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativamente al secondo semestre 1999 (*Doc. XXXV-ter*, n. 9).

Detto documento sarà inviato alla 3^a, alla 6^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 6 ottobre 2000, ha inviato il programma di riordino normativo e di semplificazione delle procedure, previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre 2000.

Detta documentazione sarà trasmessa a tutte le Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni

DE ZULUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.* – Premesso che:

i recenti risultati elettorali in Jugoslavia hanno consentito alla comunità internazionale di avviare una progressiva riduzione dell'embargo e delle sanzioni precedentemente imposte;

tutto il mondo guarda con rinnovato interesse al processo di democratizzazione in atto portato avanti dal presidente Kostunica;

parallelamente, prima di questa importante evoluzione, Europa e comunità internazionale si sono impegnate in un vasto progetto di ricostruzione e stabilizzazione dell'area balcanica. È non solo auspicabile, ma indispensabile che il Patto di stabilità possa ora comprendere anche tutto il territorio serbo;

il Patto prevedeva e prevede importanti attività di recupero e bonifica ambientale dai notevoli inquinamenti sia civili che di guerra: dal recupero del Danubio (inquinamenti chimici e da cianuro) alle attività di sminamento in Kosovo, solo per citare due tipi di intervento specifici;

oggetto posto all'attenzione di questa Assemblea furono, in passato, interrogativi e quesiti circa l'uso massiccio di proiettili contenenti uranio impoverito (DU) in relazione al loro impatto ambientale e alla salute delle popolazioni coinvolte;

si apprende ora, da notizie di stampa, che la NATO, proseguendo la sua attività di trasparenza, in ausilio alle attività di monitoraggio ambientale delle Nazioni Unite, abbia consegnato all'UNEP le mappe di tutti i territori bombardati,

si chiede di sapere se il Governo italiano non ritenga di chiedere l'acquisizione di tali documentazioni. Ciò per un duplice motivo: 1) per dare seguito agli impegni assunti – anche nei confronti di questa stessa Assemblea – per analisi e studi circa l'effettiva tossicità, su persone e ambiente, dei proiettili al DU; 2) per consentire ai nostri operatori – militari e civili – impegnati nell'area balcanica di agire in sicurezza per la propria salute e per intervenire con cognizione di causa nei progetti sanitari e di recupero dell'ambiente che sono e verranno posti in essere.

(3-03984)

LAURO, PICCIONI, GERMANÀ, PIANETTA, CENTARO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Premesso:

che negli ultimi mesi si sono verificate varie tragedie del mare;

che il governo francese ha attaccato il sistema del registro italiano navale che consente la registrazione di navi ritenute *sub standard*;

che le unità nazionali italiane detenute nell'ambito dell'attività di *port state control* nel corso del 1999 sono state 18 su 229 complessivamente ispezionate, portando l'Italia al 9,28 per cento rispetto al resto del mondo risultando così il peggiore Stato nell'ambito della Unione europea;

che il *Memorandum* di Parigi pubblica annualmente l'elenco degli Stati le cui navi sono state oggetto di detenzione dividendo tale elenco in tre categorie (nera, grigia e bianca);

che l'eventuale inserimento dell'Italia nella lista nera comporterebbe l'assoggettamento delle navi nazionali ad ispezioni PSC prioritari;

che tale situazione dovrebbe imputarsi alle difficoltà burocratiche della amministrazione italiana;

che le ultime due tragedie, tra cui anche quella avvenuta in prossimità delle coste sarde, si sono verificate con navi che erano tenute sotto sorveglianza del registro greco;

che, in seguito all'incidente che ha coinvolto una nave noleggiata dall'ENEL, l'Ufficio Circondariale Marittimo della Sardegna ha diffuso dati che attestano che «su 37 navi, noleggiate dall'ENEL dal 7 gennaio scorso al 30 agosto, per il trasporto di prodotti destinati alle centrali nell'isola, 27 hanno più di 20 anni e di queste una risulta costruita nel 1966 e altre 11 ancora prima»;

considerato:

che il Governo italiano non risulta essere intervenuto per prendere provvedimenti e chiedere informazioni ma pare abbia emesso, attraverso il Ministro dell'ambiente, in data 3 ottobre una circolare avente per oggetto «Controlli su navi di bandiera straniera all'entrata nelle acque territoriali nazionali. Direttiva *ex* articolo 7 legge n. 239 del 1998»;

che con detta circolare il Ministro dell'ambiente chiede di intervenire e di sorvegliare tutte le navi straniere al momento dell'entrata nelle acque territoriali nazionali, avvalendosi anche dei vigili del fuoco, per svolgere accurati controlli circa il pieno rispetto delle norme internazionali vigenti in materia di prevenzione degli inquinamenti e sicurezza della navigazione;

che la privatizzazione del controllo e della certificazione e la globalizzazione dei mercati impongono anche agli operatori della classificazione mondiale e della certificazione di dare corso a concentrazioni internazionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se tali controlli siano da effettuare in relazione ad accordi internazionali;

con quali paesi siano stati conclusi i suddetti accordi;

se parlando di bandiere estere ci si riferisca a navi battenti bandiere europee o extraeuropee;

con quale metodo, con quali mezzi e con quali strumenti il Ministero intenda intervenire per verificare la pericolosità delle navi che entrano nelle nostre acque territoriali;

quale disposizione sia stata data al comando generale delle capitanerie di porto;

se il Ministro in indirizzo sia intervenuto per conoscere la capacità delle capitanerie di porto di assicurare i controlli della circolare predetta;

se abbia considerato le conseguenze negative che potrebbero avere le navi italiane nei paesi che attuano il principio di reciprocità;

se detta circolare sia stata inviata alla Comunità europea e se non sia in contrasto con le attuali normative in campo marittimo;

se detta circolare rispetti la normativa del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 314 del 1998 recante attuazioni della direttiva 94/57/CEE in materia di ispezione e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127»;

se siano stati previsti corsi di formazione per l'adeguamento della lingua inglese per tutti i componenti della amministrazione marittima che spesso non possono svolgere al meglio il loro ruolo per la non conoscenza della lingua inglese e quali siano i fondi a disposizione;

se il Ministro dell'ambiente sia competente in materia e se abbia concertato la citata circolare con il Ministro dei trasporti;

se questa circolare venga attuata anche nei confronti dei motoscafi che permettono l'immigrazione clandestina o valga solo per coloro che lavorano e producono ricchezza per il nostro paese;

se il Ministero del tesoro, che è il maggiore azionista dell'ENEL, abbia sempre rispettato le normative vigenti in materia di sicurezza navale;

se quanto accaduto al Rina da parte del governo francese non sia da considerare in relazione alle concentrazioni ed alla intenzione di assu-

mere da parte di un governo straniero la certificazione anche in Italia e cosa il Governo italiano pensi di fare in merito;

se tutta questa carenza di coordinamento non sia causata dall'assoluta noncuranza da parte del Governo dell'attività marittima e della risorsa mare.

(3-03985)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO CURZIO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – (*Già 3-03053*).

(4-20713)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, in data 25 agosto 2000, nel carcere Don Soria di Alessandria, il detenuto Michele Majale sarebbe stato brutalmente picchiato da alcuni agenti di polizia penitenziaria, guidati da un sottufficiale;

che gli agenti, dopo essere entrati nella cella e aver fatto uscire i compagni del Majale, lo avrebbero percosso con i manganelli e, nonostante il detenuto cercasse di sfuggire alle percosse, lo avrebbero colpito anche con diversi calci, provocandogli numerose ferite;

che, una volta trasportato in infermeria, sarebbe stato ammanettato su un lettino e bloccato dagli agenti, mentre un brigadiere lo schiaffeggiava; e tutto ciò alla presenza del medico di turno;

che, portato successivamente al pronto soccorso, non veniva visitato per le ferite riportate in seguito alle percosse, dato che una dottoressa avrebbe dichiarato che il Majale doveva sottoporsi a visita medica per un avvelenamento da ingestione di detersivo (avvenuto, peraltro, precedentemente alle violenze subite);

che, riportato in carcere, sarebbe stato messo in isolamento, in condizioni di estremo disagio fisico e psicologico, considerato che veniva lasciato senza indumento alcuno e costretto a dormire senza materasso, sulla lastra di ferro della sua branda, nonostante soffrisse di bronchite cronica;

che in isolamento non avrebbe ricevuto alcuna cura nonostante i continui dolori, provocati dalle percosse;

considerato:

che il detenuto Michele Majale ha presentato un esposto alla procura di Alessandria in merito a quanto accadutogli nel carcere Don Soria;

che è stato trasferito dal Don Soria nella casa circondariale di Aosta,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare la fondatezza dell'avvenimento descritto in premessa;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per evitare l'ulteriore ripetersi di episodi così gravemente lesivi della dignità

umana e dei diritti dei detenuti e per evitare che i maltrattamenti e le violenze, le umiliazioni e i soprusi continuino ad essere una delle componenti fisiologiche della vita carceraria.

(4-20714)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

recentemente da fonti autorevoli è stata data la notizia che nella legge di bilancio 2001, appena presentata alla Camera dei deputati, alla voce «spese di personale per il gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione dell'opera del Ministro» risultano stanziati 362 miliardi e 922 milioni di lire;

tale stanziamento comporta uno sfioramento di 17 miliardi rispetto alle previsioni dell'anno 2000 formulate, in sede di legge di bilancio, l'anno scorso dal Governo D'Alema;

considerato che:

la cifra sopra riportata appare esorbitante in considerazione dell'indebitamento pubblico e delle necessità improcrastinabili di altri settori produttivi;

la spesa per lo *staff* dei singoli Ministri spesso si duplica in quanto gli stessi collaboratori non sono licenziabili alla scadenza dell'incarico a differenza del sistema americano, cosiddetto *spoil system*, che prevede contratti a termine coincidenti con la legislatura,

si chiede di sapere:

se le notizie sopra citate corrispondano al vero;

se lo stanziamento di circa 370 miliardi per la spesa dei collaboratori diretti dei Ministri non risulti eccessivo ed immorale;

quali misure si intendano adottare per diminuire tale stanziamento destinando parte delle somme ad interventi più necessari per la collettività.

(4-20715)

NAPOLI Bruno. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che a seguito di una serie di irregolarità di natura formale, emerse nei controlli effettuati da parte della Agecontrol presso i frantoi oleari, nella provincia di Reggio Calabria, rappresentate da semplici errori formali nelle registrazioni o nella tenuta di registri, è scaturita l'assurda e sproporzionata richiesta della revoca di tali concessioni ministeriali (in pratica la chiusura degli impianti) che va da un periodo minimo di un anno ad un massimo di cinque, secondo il Reg. CEE 2262/84, articolo 4, paragrafo 2, e del Reg. CEE 2261/84, articolo 13, paragrafo 1, lettera *d*);

considerate le enormi difficoltà da parte degli operatori del settore, caratterizzato da gravi crisi di produzione e di mercato, a districarsi in una selva di leggi, leggine e regolamenti europei che continuamente si susseguono, e che vanno rispettate; c'è la rilevare come, sul problema, già il Ministero delle politiche agricole, in una nota del 24 maggio 1999 protocollo N.H. 1515, fosse intervenuto presso l'Agecontrol esprimendo il pa-

rere che, per simili omissioni formali e non sostanziali, la proposta di revoca di tali riconoscimenti sembra alquanto eccessiva e dannosa per i frantoiani e produttori al punto di provocare gravi danni «per limitazione dell'esercizio dei diritti legittimi degli interessati»; la nota del Ministero prosegue, inoltre, affermando che, una volta accertata la regolarità contabile, attraverso i registri standardizzati, con i relativi riscontri fiscali, è arduo sostenere che tale adempimento possa generare, ai sensi del Reg. CEE 2261/84 articolo 13, paragrafo 1, lettera *d*) e del Reg. CEE 2262/84, paragrafo 2, «un'insufficienza della contabilità d'origine» e, quindi, la richiesta di revoca della concessione per l'esercizio della molitura delle olive;

considerato che i frantoiani chiedono che il termine previsto per dotare gli impianti sia prorogato ai fini di consentire a tutti di potersi attrezzare di questi costosissimi apparecchi, la cui assenza, spesso, non può generare nessuna violazione di carattere rilevante una volta accertata la regolarità contabile. Poichè i ricorsi a tali provvedimenti, secondo le ultime disposizioni in materia, dovranno essere inviati direttamente all'assessorato all'agricoltura della regione d'appartenenza, si chiede all'assessore all'agricoltura un'attenta valutazione di tali provvedimenti i quali riguardano il 90 per cento dei frantoiani reggini e calabresi, anche alla luce del parere espresso dallo stesso Ministro delle politiche agricole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se non ritenga opportuno intervenire, alla luce del parere già espresso, per evitare provvedimenti assurdi che provocherebbero anche una forte contrazione di posti di lavoro in una provincia ed in una regione in cui la mancanza d'opportunità occupazionale è drammatica ed in un settore già sconvolto dall'ondata di maltempo dei giorni passati.

(4-20716)

LO CURZIO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere:

se sia giustificato un diffuso allarme tra gli abitanti della zona Prati di Roma, circa la nocività della presenza di potenti ripetitori piazzati sopra una struttura alberghiera di via Cicerone;

se sia da escludere scientificamente a tutti gli effetti un danno potenziale alla salute e, in caso diverso, se non si intenda ordinare, mediante i mezzi previsti dalla legge, l'immediata rimozione dei ripetitori.

(4-20717)

SERENA, MANTICA, DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso della manifestazione «Estate romana» il gruppo musicale dei «99 Posse» si è esibito nel canto di una canzone intitolata «Rigurgito antifascista», nella quale si afferma che «l'unico fascista buono è quello morto» e il cui ritornello è: «se vedo un punto nero ci sparo a vista» ed ha incitato i presenti ad abbattere la stele del Foro italico con la scritta «Mussolini Dux»;

che la risposta del pubblico presente, eccitato da tanto ardire, è consistita nel levarsi di una selva di pugni chiusi e il simbolo delle tre dita, ad indicare la P.38,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che in tali manifestazioni si debbano ravvisare gli estremi di istigazione a delinquere, apologia di reato, violazione della «legge Mancino» per incitamento all'odio ideologico;

per quale motivo, proprio in un momento in cui sono riapparse le Brigate rosse, si permetta a qualcuno di dire e/o agire in termini proibiti per legge ad altri.

(4-20718)

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il fenomeno dell'immigrazione clandestina lungo i confini orientali (province di Udine, Gorizia e Trieste) ha assunto proporzioni preoccupanti non solo per il numero dei rintracci ma anche per le diverse nazionalità dei clandestini, il che può far supporre di essere in presenza di un'organizzazione che opera su scala mondiale;

che da notizie di stampa il numero dei clandestini rintracciati nell'arco di un anno ammonta a oltre 35.000 unità e che i flussi sono in continuo aumento;

che le forze di polizia non sono adeguatamente poste nelle condizioni di svolgere i propri compiti per mancanza di personale e di attrezzature idonee a contrastare il fenomeno;

che da diverso tempo si richiede l'utilizzo di un elicottero attrezzato anche per il volo notturno utilizzando visori a raggi infrarossi e tecnologie avanzate tali da consentire il rintraccio dei clandestini in qualsiasi situazione;

che l'uso dei mezzi aerei è stato largamente pubblicizzato dagli organi di stampa quale rimedio per il contrasto del fenomeno e quale strumento fortemente innovativo per le tecnologie;

che per l'utilizzo di tali mezzi e tenuto conto delle varie forze di polizia operanti nello stesso ambito è necessario predisporre un piano di intervento coordinato tra le varie forze al fine di consentire al meglio l'uso dei mezzi e delle attrezzature,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fallimento di una riunione tenutasi a Trieste tra i responsabili di polizia di Stato, Guardia di finanza e Arma dei carabinieri, che aveva lo scopo di predisporre il coordinamento delle tre forze di polizia dei reparti volo per l'utilizzo di un elicottero per il contrasto all'immigrazione clandestina solo per divergenze legate ai periodi di controllo da assegnare a ciascuna Arma;

quali provvedimenti intende assumere il Ministro in indirizzo affinché la volontà di contrastare l'immigrazione clandestina, espressa in tutte

le riunioni pubbliche o private, trovi finalmente riscontro con le azioni necessarie e con il contributo di tutte le forze impiegate.

(4-20719)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03985, dei senatori Lauro ed altri, sulla sicurezza della navigazione marittima.

